SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

651ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava» **(3156)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* TOTH *(DC), relatore* 4, 10
* SPETIČ *(Rifond. Com.)* 6
* POZZO *(MSI-DN)* 7
AGNELLI Arduino *(PSI)* 8
MICOLINI *(DC)* 9
BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11
* CHIESURA *(Com.-PDS)* 17

Votazione finale:

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» **(2854)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*);

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» **(575)**, d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» **(803)**, d'iniziativa dei senatori Serri e Cascia;

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

il 25 luglio 1985» **(1645)**, d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» **(2086)**, d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2854:

BAUSI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 20
* ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 21
PAGANI Maurizio *(PSDI)* 56
TRIPODI *(Rifond. Com.)* 60
* CUTRERA *(PSI)* 62
SPECCHIA *(MSI-DN)* 65
DUJANY *(Misto-ADP)* 69
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 69
* TORNATI *(Com.-PDS)* 75
GOLFARI *(DC)* 76

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 81
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 81
Assegnazione 82
Presentazione di relazioni ..... *Pag.* 84
Presentazione del testo degli articoli 84
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 84
Nuova assegnazione 85

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione 86

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA VERIFICA DEI POTERI

Presentazione di relazioni 86

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Trasmissione di documenti 86

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti 86

GOVERNO

Trasmissione di documenti 87
Richieste di parere per nomine in enti pubblici 87

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Bo, Bozzello Verole, Carta, Coletta, De Rosa, De Vito, Dipaola, Evangelisti, Fontana Walter, Grassi Bertazzi, Leone, Mezzapesa, Pieralli, Pisanò, Taviani, Vecchietti, Vetere.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli e Graziani, a Parigi, per partecipare all'incontro Europa-America Latina; Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1992, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia» (3167);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno e del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992» (3168);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri del tesoro e della sanità:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (3169).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava» (3156) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha chiesto di essere autorizzata a svolgere la relazione orale.

Se non si fanno osservazioni, il senatore Toth ha facoltà di riferire all'Assemblea.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame vuol venire incontro alle difficoltà che, lungo la linea di confine con l'*ex* Repubblica jugoslava e con l'attuale Repubblica slovena, si sono create per i comuni delle province di Trieste e di Gorizia, nonchè per un gruppo di comuni della provincia di Udine che furono indicati nel trattato con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Udine il 15 maggio 1982 e poi ratificato dalla legge 5 marzo 1985, n. 129. Si tratta di comuni che appartenevano all'Italia già dal 1866 e si trovano a stretto ridosso della linea di confine, nelle valli del Natisone e nel Tarvisiano. Il provvedimento non riguarda minimamente nè la bassa friulana nè le zone più tradizionalmente udinesi. Si tratta di territori abitati in parte anche da popolazioni di lingua slovena, che soffrono della crisi jugoslava dall'inizio di quest'anno. La crisi, iniziata nel mese di maggio, si è acuita a causa dei problemi legati al conflitto tra la Repubblica di Slovenia e lo Stato federale jugoslavo e in particolare l'armata federale (fatti noti a tutti); la crisi poi si è spostata nella vicina Repubblica croata, con gli avvenimenti che conosciamo.

Gli effetti che questa crisi ha avuto possono essere così riassunti sommariamente: diminuzione massiccia nel settore del commercio per

la flessione o la scomparsa della clientela di oltre confine che era solita venire ad approvvigionarsi in territorio italiano; difficoltà della stessa mano d'opera d'oltre confine di raggiungere i luoghi di lavoro in territorio italiano (questa situazione è venuta a cessare, ma per alcune settimane c'è stato anche questo problema); diminuzione del flusso turistico e dei trasporti stradali, marittimi e ferroviari tradizionali, che riguardano i collegamenti tra tutta l'Europa occidentale e una parte dell'Europa centrale (la Svizzera e una parte della Germania), l'Ungheria, la Romania, la Grecia, la Turchia, la Bulgaria, dato che – come è noto – tutti i TIR in transito – tranne quelli che andavano verso Villaco e Salisburgo – in Jugoslavia passavano per quei territori italiani. C'è stata perciò una drastica riduzione di questo flusso, con la conseguente diminuzione di tutta l'attività turistica, degli esercizi pubblici, ecc. Infine, cè stata l'interruzione del flusso turistico sulle coste della Repubblica jugoslava da parte sia dei turisti italiani sia dei turisti svizzeri, francesi o della Germania occidentale, che passavano attraverso quei territori per recarsi lungo le coste istriane e dalmate.

I problemi sono stati pertanto notevoli; i provvedimenti si sono mossi nel quadro di quelle che sono normalmente le misure che vengono adottate per territori che si trovano in difficoltà.

All'articolo 1 viene stabilita, per i datori di lavoro privati dei settori commerciali, dell'artigianato e dei trasporti terrestri, una sospensione temporanea, fino al 31 maggio 1992, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a loro carico. Tale sospensione viene estesa anche ai mesi di gennaio ed aprile 1992 relativamente alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti a quei settori. A decorrere dal mese di luglio 1992 il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri. Si prevede altresì la possibilità di regolarizzare le situazioni anche per il periodo anteriore, tra il 1° agosto e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 2 estende a queste province alcune provvidenze analoghe alla cassa integrazione già previste per altri territori per quanto riguarda le imprese di trasporto a fune (legge 30 luglio 1990, n. 222).

L'articolo 3 è di contenuto più riduttivo, essendo riferito soltanto ai soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi il domicilio fiscale nelle province e nei comuni indicati: dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori. Quindi detto articolo è più restrittivo rispetto all'articolo 11 riguardo alla platea dei destinatari e alla richiesta del requisito del domicilio fiscale.

Con l'articolo 4-*bis* si estendono alcune di queste provvidenze anche alle imprese industriali, purchè ci sia la dimostrazione di un movimento di esportazioni e di importazioni verso le aree della Repubblica jugoslava, dell'Europa centrale e balcanica, nonchè verso l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. La concessione dei benefici non è automatica, ma sottoposta alla verifica della condizione che

nei precedenti bilanci di queste imprese sia dimostrato un movimento di importazioni ed esportazioni per un *budget* non inferiore al 10 per cento dell'intero bilancio.

Gli altri articoli del decreto-legge contengono disposizioni normalmente adottate in provvedimenti di questo tipo: vengono previsti decreti agevolati e infine la copertura all'intero provvedimento (articolo 9), anch'essa importante sul piano dell'etica distributiva delle risorse del paese, in quanto una parte di queste risorse viene prelevata dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando l'accantonamento «Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia» (quindi si tratta sempre di somme già destinate a questa parte del territorio nazionale) e la restante parte dall'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri», anche in questo caso prelevando le somme da un capitolo avente attinenza alle situazioni di crisi di carattere internazionale.

Ho quindi esposto le ragioni tecniche alla base del provvedimento al nostro esame; le motivazioni politiche ritengo non sia necessario esporle all'Assemblea essendo abbastanza evidenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spetič. Ne ha facoltà.

* SPETIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame corrisponde ad un'esigenza e ad una contingenza che sono davanti agli occhi di tutti. Ad ognuno di noi è chiaro che le vicende belliche che hanno sconvolto il paese a noi vicino hanno avuto delle ripercussioni immediate sulla struttura economica, produttiva e commerciale delle città di Trieste e Gorizia e delle aree di confine del Friuli-Venezia Giulia che, per fortuna, negli ultimi decenni avevano sviluppato varie forme di cooperazione, di intermediazione e di servizi. Il fenomeno più vistoso è stato quello del piccolo commercio al dettaglio, ma quello che più conta è il ruolo particolare che queste aree avevano assunto nel processo di costruzione di una politica di cooperazione con i paesi vicini ad Est.

Da tale punto di vista il provvedimento in esame è un fatto positivo, un segno di attenzione da parte del Governo. Certamente mancano interventi organici riguardanti alcuni settori del trasporto legati alla portualità, ma di questo aspetto parleremo in un prossimo futuro. Il decreto-legge costituisce sicuramente un intervento transitorio, una boccata di ossigeno per l'imprenditoria locale che però deve dimostrare la capacità di sapersi adeguare e di saper ristrutturare questi settori portanti dell'economia di confine. Ormai vi sono alcune attività che non hanno un futuro, proprio perchè si sono modificate le situazioni alle quali si riferivano. Se prima vi erano grandi possibilità nel campo dell'intermediazione, oggi occorre pensare in termini nuovi alla cooperazione anche *in loco*, con investimenti e trasferimenti di tecnologia; occorre pensare che vi sono stati mutamenti nei paesi vicini, dall'*ex* Jugoslavia fino all'*ex* Unione Sovietica, con l'introduzione di regole nuove del libero mercato e quindi con una diversa apertura nei confronti del capitale straniero.

Tutto ciò era stato già previsto da questo Parlamento, in particolare dal Senato, circa un anno fa ed anzi proprio in questi giorni ricade l'anniversario dell'approvazione della legge sulla cooperazione internazionale delle aree di confine, uno strumento voluto dal Parlamento a favore di queste aree. In questo senso rivolgo un appello al Governo affinchè chiuda quanto prima il contenzioso con la Comunità europea al fine di realizzare quella marcia in più di cui le aree di confine, che già hanno sofferto per la guerra fredda e che oggi soffrono per la situazione di gravissima turbolenza nei Balcani, hanno bisogno al fine di riprendere un cammino positivo.

Da questo punto di vista alle città di Trieste e Gorizia e alle aree orientali del Friuli-Venezia Giulia va rivolto un appello a non considerare l'intervento di cui al decreto-legge in esame come una forma di mero assistenzialismo, bensì come una boccata di ossigeno essenziale per poter riprendere le forze e per poter corrispondere alle nuove sfide recate dall'apertura e dalla cooperazione nei confronti dei paesi dell'Est europeo.

Questo è il motivo per cui il nostro Gruppo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzo. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente e colleghi, anche in questa sede il Movimento sociale italiano voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge che riguarda gli interventi nelle regioni coinvolte dalla crisi dell'*ex* Repubblica jugoslava; voglio sottolineare questo termine, perchè anche negli atti parlamentari e quindi pubblici bisogna usare la dizione *ex* Repubblica jugoslava; parlare di Repubblica jugoslava è scorretto, data l'enormità degli eventi che si sono prodotti. È soltanto un'annotazione a margine, ma prego la Presidenza di voler accogliere questo rilievo: non è possibile che negli atti pubblici della Repubblica italiana, del Parlamento italiano ancora si parli di crisi jugoslava *tout court*, come se esistesse ancora un problema unitario da affrontare e risolvere.

Fatto questo rilievo, che non è formale, ma di sostanza, dichiaro di votare a favore del provvedimento, proprio nello spirito di solidarietà alle popolazioni italiane di confine, solidarietà che forse il Governo avrebbe fatto meglio a dimostrare con una più assidua presenza politica e con una partecipazione più evidente alle vicende drammatiche che coinvolgono le popolazioni italiane di confine e le popolazioni di lingua italiana residenti oltre il confine scritto ad Osimo. Ed è inutile cogliere questa occasione per svolgere un discorso più ampio.

Sottoscrivo la legge e dichiaro ancora una volta che il Movimento sociale italiano è accanto alle popolazioni di confine ed ai loro problemi, con la riserva, naturalmente, che prima che la legislatura sia sciolta, quindi *ad horas*, l'argomento dei rapporti con la situazione che si è venuta a creare sia oggetto finalmente di un dibattito. L'Italia e il Parlamento italiano, nei due rami, non hanno nulla a che vedere con il contenzioso che si sta determinando a livello internazionale. Non è materia che riguardi esclusivamente la responsabilità del Governo, è materia che coinvolge la responsabilità del Parlamento: pertanto,

laddove questo fosse sciolto e non avesse ancora svolto questo doveroso dibattito, chiedo formalmente, signor Presidente, che una discussione si tenga in Commissione, ritenendo che essa abbia i titoli e sia legittimata a discutere di problemi così importanti anche nelle more della campagna elettorale per il nuovo Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agnelli Arduino. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo rappresenta l'accoglimento di istanze di alcune delle categorie interessate nelle province dei confini orientali. Credo si debba dare atto al Governo del merito di aver approntato il decreto-legge, emendato presso la Camera dei deputati con quelli che possiamo considerare alcuni oggettivi miglioramenti.

Dobbiamo e possiamo riconoscere ai colleghi dell'altra Camera di aver apportato alcune migliorie, come ad esempio quella di una maggior considerazione dei lavoratori dipendenti da tutelare, segnatamente con la fissazione del numero e la determinazione delle condizioni per accedere alle particolari provvidenze. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, in particolare, si tratta soltanto di dilazionare i versamenti, e questo, come ha detto il collega Spetič, è una boccata d'ossigeno perchè chiunque abbia letto i giornali sa che nelle regioni contermini si è avuta una caduta del turismo del 90 per cento anche in zone che non erano state minimamente interessate dagli sconvolgimenti degli ultimi mesi.

Questo provvedimento non è soltanto un tampone, ma aiuta la necessaria riconversione perchè in una certa misura bisognerà anche riconvertire alcune attività che verranno meno quando cesserà la situazione anormale che ha portato alla necessità di intervenire da parte nostra.

Per alcuni altri provvedimenti dovremo rivederci a breve e anch'io, come il senatore Spetič, ritengo che bisognerà porsi il problema di un sostegno alla portualità che è stata particolarmente colpita da questi eventi e non è, invece, ricompresa in questo decreto che dobbiamo convertire.

Credo quindi che possiamo, con serena coscienza, votare questo provvedimento che va inserito nel quadro meritevole – come ha detto il collega Pozzo – di un dibattito approfondito. In sede congiunta di Commissione esteri e Giunta per gli affari europei – i colleghi Pozzo, Spetič e altri ne sono testimoni – abbiamo già formalizzato una discussione più ampia e generale circa questi eventi, ma sarebbe bene che se ne parlasse anche in Aula.

Ad ogni modo tutti questi sono motivi che portano il Gruppo socialista a votare a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micolini. Ne ha facoltà.

MICOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto modo di prendere conoscenza della relazione fatta in Commissione lavoro e in Aula dal senatore Toth, nonchè di quella del rappresentante del Governo, e ringrazio entrambi per aver sottoposto il decreto-legge n. 369 del novembre scorso all'attenzione dell'Assemblea per la sua conversione in legge.

Già in precedenza il Governo nazionale aveva preso atto di una realtà in movimento, di carattere economico-commerciale, nell'area Nord-Est con consistenti possibilità di sviluppo, segnatamente per le province di Trieste, Gorizia e Udine, limitrofe alle repubbliche di Slovenia e Croazia.

Va al riguardo ricordata, in particolare, la legge n. 19 del 1991 dal cui assunto possiamo ricavare l'attribuzione di una funzione di interscambio alle cosiddette aree nazionali di confine.

Sono realtà queste che personalmente abbiamo vissuto e sono state oggetto anche di un recente studio ragionato da parte di ricercatori del CENSIS, studio riportato nel rapporto sul Nord-Est, che definisce le province di Trieste, Gorizia e diversi comuni della provincia di Udine, un'area caratterizzata da grande vitalità dove gli imprenditori guardano con crescente attenzione non solo alla Slovenia, alla Croazia ed alla Ungheria ma anche ad altre regioni dell'Est.

Si è avviata e si stava consolidando una compagine di sviluppo che interessa soprattutto il commercio ma anche imprese artigianali e dei servizi derivati, dei trasporti a terra, del turismo, nonchè dell'industria.

Ne è seguita in corrispondenza di ciò anche una crescita del mercato del lavoro, facendo altresì emergere altre potenzialità espressive dell'economia locale.

Questo insieme di attività può configurarsi ormai come un sistema cui va riconosciuto un ruolo che può giovare non solo all'economia ma anche ai rapporti più ampi della stessa e, quindi, essere utilizzato, in particolare, anche negli accordi di collaborazione con le vicine repubbliche di Slovenia e Croazia ora ufficialmente riconosciute dal Governo italiano.

La crisi politico-istituzionale che ha travolto la Jugoslavia ed i conseguenti eventi bellici hanno bloccato queste attività provocando la caduta totale degli scambi mercantili, delle attività artigianali e dei traffici terrestri e turistici.

La situazione economico-congiunturale in quell'area preoccupa anche per tensioni che ne potrebbero derivare e va affrontata, come opportunamente intende fare il Governo, con provvedimenti legislativi che consentano un celere intervento e pronta efficacia per ripristinare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività economiche.

Tutto ciò meriterebbe una più ampia ed approfondita valutazione, per confermare ulteriormente, se ve ne fosse bisogno, la validità delle motivazioni e dei contenuti, ancorchè limitati, del decreto-legge n. 369 e, conseguentemente, l'urgenza della sua conversione in legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, in primo luogo dobbiamo dissipare le preoccupazioni circa alcune inesattezze giuridiche contenute nel provvedimento che viene approvato oggi e quindi non dieci giorni fa: sono infatti intervenute alcune circostanze di rilievo internazionale, perlomeno per il nostro paese. Tuttavia non vi è alcuna inesattezza giuridica che riguardi il riferimento alla Jugoslavia, in quanto esso serve solo per individuare una serie di comuni del territorio nazionale e come atto storico istituzionale in quanto si fa riferimento alla crisi politica e istituzionale jugoslava. La crisi è quella della Repubblica federativa jugoslava e quindi non vi è alcuna implicazione neanche sotto il profilo del riconoscimento indiretto del trattato del 1982 che viene nominato (non sarebbe questa la sede), nè di alcun altro trattato internazionale. È noto il problema che si pone rispetto ai nuovi soggetti di diritto internazionale, quali sono la Slovenia e la Croazia, riguardo all'evoluzione della federazione jugoslava. Bisogna anche tener conto che il problema dei trattati viene affrontato in questi giorni e lo sarà in avvenire. Si tratta di una successione che, secondo le indicazioni dello stesso Governo, deve essere rinegoziata andando oltre il trattato di Osimo, nel rispetto dei princìpi di Helsinki e dei nostri tradizionali rapporti di amicizia con i paesi vicini. D'altra parte, la stessa federazione jugoslava è ancora una realtà sul piano giuridico, perchè sussiste anche se l'ambito territoriale è ancora indefinito; però sostanzialmente, finchè non vengono riconosciute la Bosnia e la Macedonia e finchè esiste l'unione tra la Serbia e il Montenegro, la federazione jugoslava può non riguardare più la Croazia e la Slovenia ma come entità di diritto internazionale per noi italiani esiste ancora.

Vi è poi un riferimento all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche all'articolo 4-*bis*, ma anche qui si tratta di una pura e semplice indicazione geografica che come tale – lo voglio precisare – deve essere qui intesa: un'indicazione geografica di un'area comprensiva di Stati attualmente indipendenti.

Anch'io non posso che unirmi ai colleghi in una speranza per il futuro di queste regioni e quindi sul carattere del tutto temporaneo di questo provvedimento, auspicando in primo luogo la pace nell'intera area (la Bosnia, l'Erzegovina e la Macedonia sono ancora in una situazione di incertezza) ed un nuovo sviluppo economico per il futuro della Slovenia e della Croazia, come paesi integrati nella Comunità economica europea. Questo è il *trend* sul quale si muovono la nostra diplomazia e la nostra azione politica, condivisa da tutte le forze politiche del nostro paese.

Vorrei da ultimo fare un riferimento, che non è indifferente, alle prospettive per la comunità italiana di Fiume e della Dalmazia, augurandomi che essa possa continuare a vivere nei territori tradizionali dove risulta autoctona e quindi possa avere una prospettiva per il futuro, come il Presidente della Repubblica ha assicurato nella sua visita dell'altro ieri a Pirano. Noi naturalmente speriamo che in avvenire si possa restituire alla regione quella funzione di cerniera culturale ed economica che essa ha avuto nei secoli passati e nei primi decenni di

questo secolo e siamo convinti che questo avverrà: la funzione interrotta dalla guerra fredda e dall'attuale crisi di assestamento dell'Europa orientale, ma le cui basi per il futuro sono state gettate con una coraggiosa azione di raccordo economico e culturale anche nell'ambito della Dichiarazione di Alpe Adria, di cui oggi si parla un po' meno ma che ha avuto una notevole importanza e può riaverla in un avvenire prossimo.

Con questi auspici penso che l'Assemblea voterà il provvedimento in esame, sapendo appunto che non ha un carattere assistenziale ma di aiuto temporaneo ad una regione che si spera possa diventare prospera nello sviluppo della futura Europa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo si riconosce nelle dichiarazioni del relatore per quanto riguarda i rilievi giuridici fatti dal senatore Pozzo sulla situazione della *ex* Jugoslavia, nel senso che oggi la situazione è cambiata. In effetti, il provvedimento, a monte – come decreto-legge – del riconoscimento della Slovenia e della Croazia, è stato emanato proprio per far fronte alla crisi jugoslava, come giustamente diceva il relatore Toth.

Vorrei prima di tutto ringraziare il relatore per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento e gli altri colleghi intervenuti per il giudizio sostanzialmente positivo su questo provvedimento, che è stato adottato d'urgenza da parte del Governo per dare una risposta, anche se parziale, al problema che si è verificato in Jugoslavia.

Il Governo pertanto auspica una sollecita e definitiva approvazione del provvedimento, che (come è stato rilevato in tutti gli interventi degli altri colleghi) riveste un carattere di urgenza per fronteggiare le difficoltà economiche che si sono verificate.

È stato da tutti auspicato che il provvedimento debba avere un carattere contingente, cioè il più breve possibile, non tanto per i problemi che possono derivare dalla copertura di spesa qualora lo si dovesse prorogare nel tempo, quanto come auspicio per la risoluzione di una crisi istituzionale di un paese vicino e amico dell'Italia.

Quindi, auspico l'immediata approvazione del decreto e la sua definitiva conversione in legge.

PRESIDENTE. Informo che la 5ª Commissione, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato, in sede di conversione del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,»;

al comma 2, le parole: «del presente decreto e dovrà interessare il numero massimo di 1.000 lavoratori dipendenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129,» *sono sostituite dalle seguenti:* «compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – 1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - 1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anzichè in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, valutato in complessive lire 36

miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento "Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia" e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri"».

Avverto che non sono stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonchè nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.

1-*bis*. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi nelle province di Trieste e Gorizia, nonchè nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, che non possono avvalersi dell'istituto della cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, deve avere una durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.

Articolo 3.

1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori.

2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui alla allegata tabella, nonchè a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.

Articolo 4.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.

Articolo 4-*bis*.

1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo

della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.

2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 5-*bis*.

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate.

Articolo 6.

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento.

Articolo 7.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

«La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonchè di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della

stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47».

Articolo 8.

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge medesima, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700.

2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225.

Articolo 8-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anzichè in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio.

Articolo 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento «Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia» e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CHIESURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIESURA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS su questo provvedimento, recante provvidenze straordi-

narie per alcune realtà economiche delle province di Trieste e Gorizia e per alcuni comuni della provincia di Udine penalizzati dalla situazione politico-istituzionale jugoslava.

Si tratta di interventi concernenti sgravi previdenziali ed assistenziali, anche se nella formulazione dell'articolato vi sono parti più o meno felici, specialmente per quanto attiene al criticabile istituto del ritardo del versamento delle ritenute operate dai datori di lavoro sulla retribuzione dei lavoratori, che per noi costituisce un precedente come forma di autofinanziamento per le imprese. Abbiamo poi la speranza che da questo provvedimento non traggano benefici anche quelle imprese che dalla difficile situazione in corso non hanno ricevuto svantaggio alcuno.

Per questi motivi, rinnoviamo il voto favorevole del Gruppo del PDS su questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Votazione finale dei disegni di legge

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri: Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri);*

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori;

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2854

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», già approvato dalla Camera dei

deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Amodeo, Alagna, Andò, Buffoni, Cappiello e Principe; Fiandrotti, Cristoni, D'Addario, Di Donato, La Ganga, Montali, Orciari, Polverari, Lodigiani, Piermartini, Barbalace, Fiorino, Ferrarini, Piro e Salerno; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli, Capria, Caria, Del Pennino e Battistuzzi; Martelli, Capria, Di Donato, Amodeo, Andò, Artioli, Barbalace, Boniver, Breda, Cappiello, Cardetti, Curci, D'Amato Carlo, Del Bue, Dell'Unto, Diglio, Ferrarini, Fiandrotti, Iossa, Lodigiani, Mancini Giacomo, Mastrantuono, Mazza, Milani, Montali, Mundo, Nonne, Pietrini, Piermartini, Piro, Reina, Rotiroti, Salerno e Scotti Virginio; Minucci, Alborghetti, Angeloni, Barzanti, Bevilacqua, Binelli, Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Cicerone, Civita, Conti, Fachin Schiavi, Felissari, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Nardone, Poli, Sapio, Serafini Massimo, Stefanini, Testa Enrico, Toma, Grilli, Gasparotto e Tagliabue; Diglio, Cristoni, Ferrarini, D'Addario, Cavicchioli, Savino, Curci e Polverari; Aniasi, Moroni, Labriola, Del Bue, Buffoni, Maccheroni, Balzamo, Seppia, Testa Antonio, Salerno, Ferrarini, Santarelli, Mazza, De Carli, Noci, Amodeo, Mastrantuono, Cavicchioli, Polverari e Cerofolini; Scotti Vincenzo, Bruni Francesco, Orsini Gianfranco, Azzolini, Augello, Balestracci, Cafarelli, Carrus, Fumagalli Carulli, Nenna D'Antonio, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zaniboni, Zuech, Andreoni, Biasci, Campagnoli, Contu, D'Alia, Lobianco, Micheli, Pellizzari, Rabino, Silvestri, Torchio, Urso, Zambon, Agrusti, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Battaglia Pietro, Biafora, Borra, Bortolami, Caccia, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cursi, Dal Castello, D'Angelo, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Frasson, Galloni, Gei, Gelpi, Gottardo, Gregorelli, Grillo Luigi, Lombardo, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perani, Perrone, Piccoli, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi Di Montelera, Sanese, Sangalli, Sapienza, Saretta, Savio, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Tassone, Viscardi, Viti, Volponi, Zampieri, Zarro e Zoppi; Bassanini e Testa Enrico; Berselli, Servello, Baghino, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Trantino, Tremaglia e Valensise; «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa dei senatori Boato, Cutrera, Cabras, Zuffa, Pasquino, Pollice, Gerosa, Spadaccia, Bosco, Rigo, Agnelli Arduino, Callari Galli, Acone, Corleone, Pizzol, Onorato e Strik Lievers; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa dei senatori Serri e Cascia; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa dei senatori Berlinguer, Tornati, Margheriti e Cascia; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie»; d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Marniga, Si-

gnori, Gerosa, Pizzo, Bozzello Verole, Agnelli Arduino, Guizzi, Giugni, Vella, Calvi, Acone, Ferrara Pietro e Meraviglia.

Ricordo che la 13ª Commissione permanente, in sede redigente, ha approvato articolo per articolo, con modificazioni, il disegno di legge n. 2854, nel quale sono stati unificati i disegni di legge nn. 575, 803, 1645 e 2086.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BAUSI, *relatore*. Signor Presidente, gentili colleghi, signor rappresentante del Governo, quando, mesi orsono, dopo la lettura e l'approvazione da parte della Camera dei deputati, questo provvedimento giunse sui banchi del Senato, esprimemmo un sentimento che vogliamo oggi reiterare: in quel provvedimento emergeva chiaramente il tentativo di trovare un momento di incontro tra due mentalità che sembravano decisamente opposte e contrarie. Il risultato fu raggiunto positivamente ed è per questo che la Commissione ambiente del Senato non ha modificato in modo rilevante il disegno di legge pervenuto dalla Camera, proprio per non alterare il sentimento di unificazione di intendimenti e di volontà che emergeva chiaramente dal testo approvato dalla Camera.

Pertanto, le nostre modifiche sono state limitatissime; mi permetto di riassumerle brevemente rimettendo il disegno di legge nel suo complesso alla decisione di quest'Aula. Il provvedimento rappresenta la conferma delle modalità per l'esercizio venatorio previste dall'articolo 12 del disegno di legge sulla caccia, avendo tentato costantemente di raggiungere in questa sede due obiettivi: in primo luogo, ridare valore e significato alla partecipazione regionale, che in questo settore ha una funzione primaria; in secondo luogo, coordinare nel positivo e nel negativo le indicazioni delle direttive comunitarie, che vanno accolte nella loro interezza e non per una dimensione soltanto.

Con l'articolo 14, avvalendosi dei nuovi poteri che sono stati giustamente e ripetutamente rivendicati dalle regioni, che, si è visto, hanno in materia competenza primaria, si attribuisce a queste ultime la facoltà di definire gli ambiti venatori; se mi è consentito, ciò significa immettere un senso mitteleuropeo nella definizione della caccia, stabilendo che c'è una zona che deve essere quella prediletta da ogni cacciatore, che deve essere tenuta come dimensione propria e con una cura particolare, della quale egli fa naturalmente parte senza che questo comporti una diminuzione delle sue capacità di esondare in ambiti diversi, sempre che ne esista la capacità recettiva, che di volta in volta deve essere concordata.

Con l'articolo 18 abbiamo stabilito di affidare alle regioni la possibilità di definire un calendario (seppure in due periodi che sono stati severamente definiti in sede nazionale e che sono i mesi di gennaio e di settembre) che consenta ad ogni regione di fronteggiare le peculiarità naturali di ciascuna di esse, che si presentano in modo diverso da zona a zona, tanto che implicitamente si tende a favorire la cosiddetta caccia migratoria, che a mio giudizio deve essere particolarmente tenuta in considerazione.

Con l'articolo 21 si è confermata l'ipotesi prevista dalla legge sui parchi approvata recentemente, ma si è altresì stabilito che entro il

1995 le regioni possano modificare la perimetrazione interna ed esterna dei propri parchi, all'interno dei quali è vietato l'esercizio venatorio, ma variando la zonizzazione.

Si sono infine modificate alcune norme di carattere sanzionatorio, accogliendo così in larga misura le indicazioni pervenute dalla Commissione giustizia, escludendo l'arresto per le ipotesi ritenute meno gravi nella graduatoria definita negli articoli del disegno di legge.

Pertanto, credo di poter dire che in questo provvedimento, recentemente approvato dalla Commissione e che spero potrà trovare accoglimento da parte dell'Aula, si è cercato di pervenire a delle conclusioni che, senza alterare gravemente le disposizioni contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, dessero tuttavia il senso di una intelligente ecologia. In altre parole, la Commissione ha capito che in fondo il cacciatore non è quell'animale così brutale che certa letteratura vorrebbe rappresentare, ma è uno dei concorrenti al mantenimento della natura. In questo senso, il nostro disegno di legge può sottolineare il contributo che da parte di tutti deve essere fornito per la salvaguardia della natura.

In conclusione, desidero ringraziare vivamente il presidente Pagani ed il sottosegretario Angelini per la collaborazione fornita, nonchè tutti i colleghi della Commissione che hanno lavorato per arrivare a questa, secondo me positiva, conclusione. Credo che tale disegno di legge potrà portare ad una sorta di pacificazione nel mondo venatorio, che merita di essere guardato con comprensione ed apprezzamento. Chiedo quindi all'Assemblea di approvare il disegno di legge n. 2854 nel testo proposto dalla Commissione ambiente del Senato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e del senatore Scardaoni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo ha partecipato al confronto sui disegni di legge in materia di prelievo venatorio nella Commissione ambiente del Senato mantenendo una posizione precisa, vale a dire quella di motivare le ragioni dell'equilibrio raggiunto nella Commissione agricoltura della Camera tra le diverse esigenze di chi in molte parti del paese ritiene di dover guardare, non solo con attenzione, ma anche con interesse, a questa attività che ha in Italia una lunga tradizione, e di chi ritiene che questa stessa attività dovrebbe essere drasticamente ridefinita e limitata per i pericoli ed i rischi che comporta per l'ambiente, per la avifauna e per il territorio.

Il Governo si è attenuto a questa posizione, ma deve riconoscere tuttavia che il confronto tra le forze politiche presenti nel Senato è sempre stato di grande impegno e di grande rispetto reciproco. Anticipando un giudizio, ritengo che si sia pervenuti ad un compromesso, più difficile, in qualche modo più precario, ma altrettanto accettabile e importante.

Credo anch'io che i problemi sui quali la Commissione si è confrontata partendo da punti di vista diversi attenessero, come ha ricordato il relatore (che ringrazio per il suo impegno, senza il quale non saremmo qui oggi a concludere l'*iter* del disegno di legge), ai

quattro punti più rilevanti: l'ambito venatorio, il calendario, il problema dei parchi e quello delle sanzioni nell'ultima parte del provvedimento. Si è sviluppato un confronto molto approfondito e sereno e credo che l'equilibrio raggiunto a proposito dell'articolo 14, relativo all'ambito venatorio, sia accettabile. Il Governo invece guarda con una certa preoccupazione all'articolo 18, relativo al calendario venatorio. Il Governo era favorevole ad una disciplina speciale per i territori di Trento e Bolzano, nei quali vi è una lunga tradizione per quanto riguarda la caccia agli ungulati, ma guarda con una certa preoccupazione alla generalizzazione che di questo principio è stata fatta.

Come sottosegretario all'ambiente, non nutro alcuna preoccupazione, anzi giudico del tutto accettabile la ridefinizione dell'articolo 20 in materia di prelievo venatorio nei parchi, in particolare in quelli regionali. A tale proposito c'è stato uno scontro tra i cacciatori e i «parchisti» su un problema che il Governo riteneva essenziale, cioè quello di non differenziare la disciplina del prelievo venatorio nei parchi nazionali rispetto a quelli regionali, in quanto ciò avrebbe inevitabilmente portato alla costituzione di parchi di categoria A e di categoria B (a prescindere da quali questi sarebbero stati) e ad una differenziazione su un punto fondamentale, quello relativo alla disciplina delle aree protette, il che avrebbe in qualche modo compromesso quell'obiettivo che abbiamo realizzato nel provvedimento concernente le aree protette: quello, cioè, di unificare l'intera disciplina relativa a quelle aree differenziandole soltanto sotto il profilo dell'interesse del soggetto istituzionale titolato al controllo e alla gestione, sia esso lo Stato sia essa la regione.

Rispetto a certe critiche apparse sui giornali anche in questi giorni, devo dire che non mi scandalizza affatto che si sia prorogata di un anno l'accettazione della disciplina delle aree protette: la riperimetrazione di alcuni parchi (soprattutto in Lombardia) di eccessive dimensioni, all'interno dei quali si era instaurata, contro il divieto dell'ordinamento giuridico nazionale e di leggi regionali, la possibilità di esercitare la caccia, mi sembra un'esigenza reale che con il tempo potrà essere affrontata attraverso detto processo di riperimetrazione, anche se la loro estensione si giustificava con la volontà di creare, in un periodo in cui la politica delle aree protette era molto debole, delle aree di dimensioni straordinarie (quella del parco del Ticino ne è un esempio) e anche se la gestione di quelle aree ha inevitabilmente posto dei problemi. Il Governo è perciò assolutamente d'accordo sul rinvio della data dell'entrata in vigore della disciplina delle aree protette relativamente ai parchi regionali, al fine di consentire una necessaria riperimetrazione: è stata una scelta equilibrata ed opportuna della Commissione ambiente, che il Governo apprezza.

Pur con qualche contrasto, anche sulla disciplina complessiva delle sanzioni – un punto importante e delicato della legge sul prelievo faunistico – si è arrivati ad una soluzione accettabile.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Governo apprezza che la Commissione ambiente del Senato abbia introdotto il divieto di uno strumento di caccia, quello della balestra, che in questi ultimi tempi – come è noto – serviva in molte parti del paese ad

incrementare una pratica di bracconaggio molto pericolosa non solo per gli animali ma anche per gli uomini, difficile da controllare e da individuare.

In conclusione, il Governo ritiene che il compromesso raggiunto – di questo si tratta – tra due concezioni diverse sia l'inizio di una politica più adeguata ed equilibrata. Per questi motivi, anche se il Governo non rinuncia a difendere le posizioni che ha tenuto nella Commissione ambiente della Camera dei deputati, ritiene positivo il testo licenziato dalla Commissione ambiente del Senato, perchè nella sua organicità e completezza conserva l'impianto che la Camera dei deputati, attraverso un lunghissimo dibattito, aveva individuato e licenziato.

Mi auguro che nel breve tempo che abbiamo ancora a disposizione la Commissione ambiente della Camera dei deputati e l'Aula nel suo complesso abbiano la possibilità di esaminare le modifiche approvate dal Senato e ritenerle compatibili con il lavoro precedente svolto, come una sorta di prolungamento di quello stesso lavoro. Spero che in questa X legislatura un problema così difficile, come quello del prelievo faunistico, possa trovare una soluzione, che, come tutte le definizioni, non sarà certamente ultimativa, ma che è sempre migliore di quella condizione ordinamentale e giuridica in cui questa materia nel nostro paese oggi si trova. Meglio questa legge, sia pure difficile e frutto di uno scontro aspro su molti punti, che rappresenta un compromesso da mantenere e difendere nella gestione e nell'attuazione delle norme, che una condizione inadeguata quale quella derivante dall'ordinamento giuridico attuale.

Il Governo farà il possibile affinchè nei lavori della Camera dei deputati il problema trovi non solo un confronto definitivo, ma anche una sua definizione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, il cui testo, votato articolo per articolo dalla 13ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo *(Canis lupus)*, sciacallo dorato *(Canis aureus)*, orso *(Ursus arctos)*, martora *(Martes martes)*, puzzola *(Mustela putorius)*, lontra *(Lutra lutra)*, gatto selvatico *(Felis sylvestris)*, lince

(Lynx lynx), foca monaca *(Monachus monachus)*, tutte le specie di cetacei *(Cetacea)*, cervo sardo *(Cervus elaphus corsicanus)*, camoscio d'Abruzzo *(Rupicapra pyrenaica)*;

b) uccelli: marangone minore *(Phalacrocorax pigmeus)*, marangone dal ciuffo *(Phalacrocorax aristotelis)*, tutte le specie di pellicani *(Pelecanidae)*, tarabuso *(Botaurus stellaris)*, tutte le specie di cicogne *(Ciconiidae)*, spatola *(Platalea leucorodia)*, mignattaio *(Plegadis falcinellus)*, fenicottero *(Phoenicopterus ruber)*, cigno reale *(Cygnus olor)*, cigno selvatico *(Cygnus cygnus)*, volpoca *(Tadorna tadorna)*, fistione turco *(Netta rufina)*, gobbo rugginoso *(Oxyura leucocephala)*, tutte le specie di rapaci diurni *(Accipitriformes* e *falconiformes)*, pollo sultano *(Porphyrio porphyrio)*, otarda *(Otis tarda)*, gallina prataiola *(Tetrax tetrax)*, gru *(Grus grus)*, piviere tortolino *(Eudromias morinellus)*, avocetta *(Recurvirostra avosetta)*, cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)*, occhione *(Burhinus oedicnemus)*, pernice di mare *(Glareola pratincola)*, gabbiano corso *(Larus audouinii)*, gabbiano corallino *(Larus melanocephalus)*, gabbiano roseo *(Larus genei)*, sterna zampenere *(Gelochelidon nilotica)*, sterna maggiore *(Sterna caspia)*, tutte le specie di rapaci notturni *(Strigiformes)*, ghiandaia marina *(Coracias garrulus)*, tutte le specie di picchi *(Picidae)*, gracchio corallino *(Pyrrhocorax pyrrhocorax)*;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3.

(Divieto di uccellagione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività

funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera *b)*, la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si

realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *b)*. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre

rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conser-

vazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *a), b)* e *c);*

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *a)* e *b);*

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11.

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *d)*.

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13.

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può preve-

dere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per

gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera *h*).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei princìpi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15.

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente

della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del

codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17.

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia *(Coturnix coturnix);* tortora *(Streptopeia turtur);* merlo *(Turdus merula);* passero *(Passer italiae);* passera mattugia *(Passer montanus);* passera oltremontana *(Passer domesticus);* allodola *(Alauda arvensis);* colino della Virginia *(Colinus virginianus);* starna *(Perdix perdix);* pernice rossa *(Alectoris rufa);* pernice sarda *(Alectoris barbara);* lepre comune *(Lepus europaeus);* lepre sarda *(Lepus capensis);* coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus);* minilepre *(Silvilagus floridamus);*

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno *(Sturnus vulgaris);* cesena *(Turdus pilaris);* tordo bottaccio *(Turdus philomelos);* tordo sassello *(Turdus iliacus);* fagiano *(Phasianus colchicus);* germano reale *(Anas platyrhynchos);* folaga *(Fulica atra);* gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus);* alzavola *(Anas crecca);* canapiglia *(Anas strepera);* porciglione *(Rallus aquaticus);* fischione *(Anas penepole);* codone *(Anas acuta);* marzaiola *(Anas querquedula);* mestolone *(Anas clypeata);* moriglione *(Aythya ferina);* moretta *(Aythya fuligula);* beccaccino *(Gallinago gallinago);* colombaccio *(Columba palumbus);* frullino *(Lymnocryptes minimus);* fringuello *(Fringilla coelebs);* peppola *(Fringilla montifringilla);* combattente *(Philomachus pugnax);* beccaccia *(Scolopax rusticola);* taccola *(Corvus monedula);* corvo *(Corvus frugilegus);* cornacchia nera *(Corvus corone);* pavoncella *(Vanellus vanellus);* pittima reale *(Limosa limosa);* cornacchia grigia *(Corvus corone cornix);* ghiandaia *(Garrulus glandarius);* gazza *(Pica pica);* volpe *(Vulpes vulpes);*

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca *(Lagopus mutus);* fagiano di monte *(Tetrao tetrix);* francolino di monte *(Bonasa bonasia);* coturnice *(Alectoris graeca);* camoscio alpino *(Rupicapra rupicapra);* capriolo *(Capreolus capreolus);* cervo *(Cervus ela-*

phus); daino *(Dama dama);* muflone *(Ovis musimon),* con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca *(Lepus timidus);*

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale *(Sus scrofa).*

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21.

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazio-

nale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e*);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale *(anas platyrhynchos)*; pernice rossa *(alectoris rufa)*; pernice di Sardegna *(alectoris barbara)*; starna *(perdix perdix)*; fagiano *(phasianus colchicus)*; colombaccio *(columba palumbus)*;

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di

migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di

lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25.

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.

Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività

delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'e-

sercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29.

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita

la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b), c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la viola-

zione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i)*, nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *f)*, *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* ed *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a)*, nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della

provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34.

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35.

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli

atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera *b)*.

Desidero avvertire che, rispetto al testo distribuito, vi sono due correzioni da apportare.

Il titolo dell'articolo 16, che attualmente recita: «Aziende agrifaunistico-venatorie e aziende turistico-venatorie», viene sostituito dal seguente nuovo testo: «Aziende faunistico-venatorie e aziende agroturistico-venatorie».

Inoltre, al comma 1 dell'articolo 23, dopo parole «legge 16 maggio 1970, n. 281,» vanno aggiunte le altre: «e successive modificazioni».

PAGANI Maurizio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, il relatore, senatore Bausi, nella sua saggezza ha concentrato in poche battute, quantunque esaustive, un lavoro svolto dalla 13ª Commissione che considero un piccolo miracolo e di cui devo dare atto. Ringrazio anzitutto il relatore stesso, il quale, con la sua prudenza, ha saputo conciliare ben 1.400 emendamenti che erano stati presentati e che abbiamo esaminato. Debbo altresì sentitamente ringraziare tutti i membri della Commissione, senza distinzioni, i quali sono riusciti ad ottenere un risultato per alcuni versi insperabile. Basti pensare al retroterra di questo provvedimento, che tratta una materia la quale – non dimentichiamolo – è stata oggetto di un *referendum* nel corso dell'attuale legislatura, tanto aspre e

contrapposte erano le posizioni di cui ovviamente le parti politiche sono divenute espressione; e basti pensare che siamo giunti alla predisposizione del testo attuale in un clima di sostanziale intesa. Ecco perchè considero un miracolo il risultato raggiunto.

Ringrazio inoltre il Governo che, nella persona del sottosegretario Angelini, è stato un arcigno tutore del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Egli l'ha giustamente difeso, ma con piacere apprendiamo oggi che sostanzialmente si trova d'accordo sulle modifiche da noi introdotte, che consideriamo migliorative e tali da equilibrare il testo al fine di una sua maggiore accettabilità dalle varie parti. Siamo infatti tutti d'accordo che si tratta di un provvedimento che non sarà mai accettato di buon grado da tutti, perchè è un testo che divide e che quindi riceverà critiche da una parte e dall'altra. Tuttavia, proprio nell'equilibrio delle critiche, potranno aversi la misura e il senso del nostro operare il più possibile al di sopra delle parti.

In qualità di presidente della 13ª Commissione, devo poi rivolgere un ringraziamento al personale della Commissione stessa, il quale, così come i senatori, si è sottoposto ad un intensissimo lavoro, anche con numerose sedute notturne, con la differenza che, mentre i senatori terminata la seduta se ne vanno a godere di un giusto riposo, il personale deve ancora restare a completare il lavoro.

Il provvedimento in esame rappresenta la degna conclusione di un lavoro che la 13ª Commissione del Senato, istituita in questa legislatura, ha compiuto e che l'ha vista impegnata sulle calamità naturali: non tanto sui provvedimenti specifici, quanto nell'impostazione generale che si è configurata e che ci auguriamo consentirà di gestire meglio le calamità naturali che purtroppo si abbattono sul nostro paese. Ricordo, al riguardo, la legge sulla difesa del suolo, il disegno di legge sul regime giuridico dei suoli, che ci auguriamo di poter approvare in questa legislatura, il provvedimento sui parchi ed infine quello sulla caccia che oggi ci apprestiamo ad approvare, così come speriamo di approvare il disegno di legge sugli acquedotti. Questo panorama rappresenta i punti salienti e fondamentali di un nuovo modo di gestire legislativamente l'ambiente. Credo che la Commissione 13ª del Senato abbia svolto un buon lavoro.

Due parole su questa legge. Si tratta di una legge importante, difficile, di una legge che, come dicevo, forse non soddisferà nessuna delle parti interessate; non sono soltanto gli ambientalisti ed i cacciatori, ma anche gli agricoltori, i quali sui loro terreni ospitano la caccia, che giustamente avanzano delle rivendicazioni per il modo in cui la si gestisce, per i danni che vengono apportati alle colture. Non sempre – lo sappiamo – il risarcimento economico è di ristoro per i danni apportati all'agricoltura: infatti l'agricoltore vede nel suo prodotto qualcosa di più della monetizzazione e vedere che esso viene calpestato o ridotto in malo modo dai cacciatori suscita in lui un senso di rivolta che non può essere sanato solo con la remunerazione monetaria. Anche in tal senso pensiamo che la legge possa rappresentare un punto di equilibrio tra i diversi interessi.

Analogamente, ci auguriamo che la legge possa rappresentare un punto di equilibrio tra le due culture fondamentali che si sono scontrate, quella del massimalismo animalista (così lo chiamerei), che

prescinde da ogni altra considerazione per la conservazione della natura e degli animali e quindi anche da considerazioni di equilibrio e delle stesse esigenze dell'uomo, e l'altra, estrema, del cacciatore-predone, del cacciatore-razziatore.

Come diceva il senatore Bausi, da questa legge nasce una nuova figura di cacciatore: quella di un cacciatore responsabile, elemento di equilibrio nella natura. Infatti, purtroppo l'equilibrio si è rotto e non possiamo affidare esclusivamente agli agenti naturali il suo ripristino; purtroppo, viviamo in un territorio ormai totalmente antropizzato, talchè il giusto diritto di esistere degli animali deve essere contemperato con le esigenze della civiltà. In questo quadro di contemperamento, il cacciatore può e deve esercitare un'azione responsabile.

Quindi è una buona legge (tale la consideriamo), che tuttavia l'opinione pubblica non ha colto nel suo significato più profondo, ma anzi ha considerato soltanto nei suoi aspetti marginali ed emotivi, a mio parere. Si è scatenata – lo abbiamo visto ultimamente sui giornali – la guerra della marmotta e del fringuello: la legge è stata giudicata in considerazione del fatto che della marmotta è stata proibita la caccia, mentre per il fringuello è stato ammesso l'abbattimento. Questi, in realtà, sono gli aspetti deteriori; l'attenzione dell'opinione pubblica al rispetto degli animali è infatti direttamente proporzionale alla raffigurazione di questi nei cartoni animati. La marmotta è simpatica perchè c'è il «Manuale delle giovani marmotte»! Siamo stati tutti molto commossi dalle 65.000 lettere di bambini che hanno risposto alla crociata di «Topolino», ma non possiamo pensare solo alla marmotta: dobbiamo tener conto degli equilibri generali. In questo contesto, a nostro avviso, essi sono stati salvaguardati, come è stata salvaguardata la marmotta (ne siamo ben lieti), di cui siamo tutti amici.

Sono altri e più profondi i risvolti di questa legge. Vorrei sottolinearne alcuni. Innanzitutto, si tratta di una legge di allineamento all'Europa, con cui accettiamo finalmente le direttive europee e la Convenzione di Berna del 1979; costituiva infatti una lacuna veramente pericolosa per il nostro ordinamento il non aver ancora recepito e tradotto quegli impegni internazionali che ci eravamo assunti.

In secondo luogo, nella legge ribadiamo che la selvaggina è patrimonio indisponibile dello Stato e che quest'ultimo la deve tutelare. È un passo molto importante, da cui discendono conseguenze altrettanto importanti. La selvaggina non è più *res nullius, res communis omnium,* ma è patrimonio indisponibile dello Stato. La caccia – o per meglio dire l'attività venatoria, visto che la parola «caccia» è stata eliminata dal vocabolario italiano – è una concessione che lo Stato fa nei confronti dei cacciatori.

Terzo aspetto: ci auguriamo che con questa legge venga dato un ordinato quadro delle competenze istituzionali tra Stato, regioni e province fornendo, oltre ad un preciso riferimento, anche una maggiore autonomia; sono stati citati in particolare i miglioramenti che il Senato ha apportato all'articolo 14 e all'articolo 18 nella gestione del territorio e nella organizzazione programmata dell'attività venatoria da parte degli enti locali.

Quello che a nostro avviso è il punto più importante e qualificante di questa legge è l'istituzione di un legame stabile, continuo, di

responsabilità fra il cacciatore e il proprio territorio attraverso la delimitazione dei rispettivi ambiti. Riteniamo questo un passo fondamentale verso quella responsabilizzazione che abbiamo detto essere uno dei fini ultimi che la legge si propone. Questo, del resto, avveniva in passato, dato che solo la mobilità degli ultimi anni ha portato a questo vagabondaggio dei cacciatori su tutto il territorio nazionale. Il cacciatore sarà legato al suo territorio e ciò costituisce motivo di maggior soddisfazione per lo stesso cacciatore, ma anche motivo di responsabilità: sapendo di dover cacciare in un certo territorio, non potrà essere un predone, ma diventerà egli stesso tutore della selvaggina, essendo per primo interessato a che questa sia stanziale e si riproduca.

In questa legge tuttavia vi sono anche delle rigidità che in parte abbiamo cercato di attenuare riuscendovi solo in alcuni casi, mentre in altri avremmo preferito che il vincolismo che ancora esiste nella legge venisse attenuato. Alla base vi è ancora una logica di sfiducia dello Stato nei confronti degli enti locali e delle regioni, quasi che queste ultime fossero contro la natura e lo Stato ne fosse il tutore.

Questa legge rispetto ad altre legislazioni – cito ad esempio quella della regione Piemonte, la mia regione – è indietro in tema di caccia. Può essere vero che vi sono delle regioni più permissive, ma in genere questo non avviene. Certe rigidità e certe limitazioni che resistono in questa legge avremmo potuto ulteriormente attenuarle.

Inoltre, vi sono delle procedure defatiganti. Avremmo voluto che l'articolo 14 fosse stato meno sovraccarico di provvedimenti, di scadenze, di termini e avremmo preferito che questi fossero stati posti in essere dalle regioni compatibilmente con le necessità locali.

Abbiamo attenuato – e questo è un lato positivo della legge – la rigidità cronologica del calendario: a parità di intervallo di tempo di caccia, abbiamo dato la possibilità di spostare il calendario in rapporto alle diverse esigenze. È evidente che la natura non è uguale in Sicilia e in Friuli; quindi, dobbiamo tener conto di queste diversità, che si ripercuotono anche sulla fauna.

È stato già accennato che il sistema sanzionatorio è stato riequilibrato; esso comunque conserva ancora qualche rigidità. Così, avremmo voluto che il modello seguito dalla regione Trentino-Alto Adige (e dalla provincia di Bolzano in particolare, che consideriamo un modello ottimale di gestione della caccia) fosse esteso maggiormente alla nostra legislazione.

Comunque, riteniamo nel complesso questa una buona legge, che colma un vuoto e cancella una clamorosa inadempienza comunitaria di cui l'Italia fino ad oggi si era resa responsabile. Forse nessuno sarà contento; certamente la legge avrà bisogno di miglioramenti, ma abbiamo cercato di lavorare compiendo anche – come ho detto prima – un piccolo miracolo per dare alla nazione una legge comunque indispensabile e che certamente voteremo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge posto ai voti oggi in quest'Aula doveva rappresentare una tappa importante di uno straordinario impegno ambientalista per la regolamentazione dell'attività venatoria che in questi anni, malgrado gli scandalosi silenzi del Governo sugli obblighi europei, ha fatto crescere una nuova cultura in difesa della natura e dell'ambiente e ha posto con grande forza i paesi europei e il Governo italiano di fronte all'impellente necessità di una politica di programmazione dell'attività venatoria nel quadro della salvaguardia della riproduzione della fauna selvatica.

Da parte dell'associazione degli ambientalisti e anche di quella dei cacciatori, ma non dei movimenti estremistici e dei bracconieri, si è posta l'inderogabile esigenza di una politica di ripopolamento e di riproduzione delle specie come un bene della comunità in un paese, come il nostro, in cui il territorio è fortemente urbanizzato e spesso saccheggiato dalla speculazione edilizia, povero di foreste e con boschi insufficienti alla vocazione e alla domanda venatoria di una parte notevole di cittadini italiani. Questa legge, se pure importante per il fatto che il Parlamento ha dovuto confrontarsi con un grande tema di questa epoca, non recepisce gli obiettivi fondamentali della spinta che impetuosamente è scaturita da grandi masse di cittadini che si sono riconosciuti nel mondo ambientalista e nella contemporanea acquisizione della consapevolezza anche dei cacciatori, dimostrata proprio dall'atteggiamento equilibrato e non massimalista tenuto in quest'ultima fase da parte delle associazioni venatorie rappresentate dall'Unavi. Forte è stato anche il senso di responsabilità assunto dai movimenti verdi e ambientalisti che, senza rinunciare ai loro obiettivi di fondo, si sono democraticamente confrontati consentendo alla Commissione ambiente del Senato di lavorare intensamente; voglio anch'io ringraziare i funzionari della Commissione per la collaborazione e lo spirito di sacrificio dimostrato in quella lunga fase di serrato lavoro.

Doveva essere una legge di grande svolta nella politica del territorio e dell'ambiente, nonchè di programmazione dell'esercizio venatorio come fondamento di ordine sociale e culturale, collocata all'interno di una realtà caratterizzata da grandi squilibri dell'ambiente naturale, provocati da incontrollati processi di industrializzazione e da imponenti contraddizioni sociali ed economiche. Doveva essere una legge moderna, che riuscisse a superare le attuali tensioni tra la difesa di privilegi e di culture tradizionali e spinte verso orizzonti che guardino all'uso delle risorse naturali nel senso più razionale e nella salvaguardia dell'ecosistema. Invece la legge è senza principi e priva di una cultura programmatoria.

Le vicende legate al *referendum* contro la caccia, che non ha raggiunto la partecipazione al voto del 51 per cento degli elettori italiani, dimostrano non solo le tensioni presenti in una società moderna, ma le grandi contraddizioni che in una società fortemente sviluppata si scontrano tra obiettivi di uso razionale della natura e grandi interessi economici e finanziari accompagnati da logiche di classe di cui i cacciatori ricchi si sono sempre avvantaggiati. Nessuno può pensare che il mancato raggiungimento del 51 per cento dei votanti in quel *referendum* possa offuscare la rilevanza politica che il

messaggio culturale ha assunto con il pronunciamento democratico e popolare che ha visto impegnati 18 milioni di elettori italiani.

Non si può dimenticare che quel messaggio è penetrato nel profondo della coscienza di larga parte del popolo italiano. Si tratta di un grande problema culturale che, pur respingendo le posizioni estremistiche, ha sollecitato forze politiche sociali e culturali ed anche le grandi associazioni dei cacciatori ad affrontare il nodo, riconoscendo che bisognava dare corso ad una organica regolamentazione legislativa che risolvesse con equilibrio, ed in corrispondenza alla maturazione di una nuova cultura ambientale ed ecologica, i problemi che riguardano l'attività venatoria nel quadro del recepimento delle direttive comunitarie del 1985 è della convenzione di Berna del lontano 1979, non ancora recepite dal nostro paese per responsabilità dei governi, che come al solito non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dalle decisioni della Comunità eurpoea – cui l'Italia appartiene – e dai trattati internazionali. Anche questo evidenzia la differenza di comportamento e del modo di collocarsi tra il nostro paese e gli altri stati europei più avanzati.

In questo provvedimento tutte quelle esigenze e quelle spinte innovative non ci sono, in quanto quello posto all'approvazione dopo faticoso lavoro del Parlamento è un testo contraddittorio e lacunoso soprattutto sugli obiettivi di fondo, anche se – grazie anche al nostro forte impegno – è stato ripristinato il ruolo delle autonomie locali, provinciali e regionali e sono state restituite loro le competenze secondo quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990. Pur epurando alcune procedure burocratiche e alcune farraginose norme applicative presenti nel testo della Camera e pur recuperando la marmotta tra le specie protette, tuttavia il provvedimento determina sconvolgimenti pesanti nella protezione della selvaggina. Infatti, la liberalizzazione della caccia del fringuello, vietata dalle direttive comunitarie (una specie difesa persino dalle associazioni dei cacciatori), costituisce un fatto di enorme gravità.

Ma soprattutto questa legge non trova alcun collegamento e respiro in una complessiva politica di programmazione e di ripopolamento della fauna selvatica, perchè nella politica del Governo c'è un preciso rifiuto della scelta in direzione dell'attuazione di una agricoltura biologica liberata dall'uso dei veleni, dei pesticidi e dei diserbanti, che rappresentano un terribile pericolo per la salute umana e un nemico feroce – più feroce dei cacciatori – per la selvaggina e per la natura.

Così nessuno può dimenticare che un altro vero nemico della fauna selvatica e degli uccelli è rappresentato dai disastrosi inquinamenti dell'ambiente naturale provocati dagli scarichi incontrollati dei rifiuti industriali e delle fognature, nonchè dall'inquinamento del mare provocato dallo scarico dei rifiuti o dalla fuoriuscita del petrolio. A tale proposito rimane indimenticabile all'umanità intera quella allucinante immagine del cormorano che abbiamo visto sommerso nel fango del petrolio scaricato nel Golfo Persico durante la sporca guerra imperialista dello scorso anno.

Quindi, questo disegno di legge non solo nasce nel totale isolamento rispetto alle esigenze di un'organica politica di tutela della natura e del territorio e di una congiunta regolamentazione della

attività venatoria, non solo rafforza i privilegi che i cacciatori ricchi possedevano anche attraverso le riserve incontrollate e le possiblità economiche da essi possedute per esercitare la loro divertente caccia alla selvaggina in tutti gli angoli del mondo, ma esaspera ed esalta la concezione privatistica dell'attività venatoria e dell'uso totale del territorio. Signor Presidente, per queste ragioni il Gruppo della Rifondazione comunista, in coerenza con gli impegni politici e programmatici assunti per la tutela della fauna selvatica in una stretta regolamentazione della attività venatoria basata su fermi principi di giustizia per tutti i cacciatori, dichiara di votare contro il provvedimento e si impegna a battersi per una politica che vede nella saldatura tra uomo e natura l'elemento indispensabile per la nostra sopravvivenza.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUTRERA. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge, formulando però, attraverso questo mio intervento, osservazioni fortemente critiche su taluni punti.

Noi avevamo assunto un orientamento complessivo di conferma del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, riconoscendo che esso aveva saputo equilibrare le opposte tendenze e le tesi che nel nostro paese da molti anni si vanno fronteggiando e contrastando, tanto da aver condotto alla proposizione di *referendum* popolari in materia. La posizione del Gruppo socialista è stata confermata dalla decisione di non proporre alcun emendamento al testo approvato dalla Camera, salvo uno in relazione alla cacciabilità della marmotta. Ovviamente, l'indicazione data dal Gruppo lasciava liberi i singoli componenti di esprimere il loro voto in termini non autoritativi sulle singole parti del provvedimento.

Al termine della discussione svoltasi nella Commissione ambiente del Senato, diversi punti del testo approvato dalla Camera appaiono modificati in termini sostanziali e tutti in senso filovenatorio, senza gli equilibri rispetto alle esigenze ambientaliste che su tali aspetti erano forti e che il testo della Camera richiamava. Quest'ultimo rappresentava per noi un punto di riferimento utile, anche se non raccoglieva in pieno la necessità, che da tempo avvertiamo, che la legislazione italiana in materia sia pienamente e coerentemente rispettosa delle direttive comunitarie. Ciò non si era verificato in diversi punti alla Camera e ci è sembrato che il Senato non solo non sia stato capace di recuperare queste divergenze, ma abbia introdotto elementi che rendono il testo in esame ancor più divergente dalla soluzione equilibrata cui facevo cenno.

Le nostre critiche fanno perno su quattro punti che voglio richiamare all'attenzione generale in questa breve dichiarazione di voto. Tale richiamo serve anche a noi stessi come promemoria per il prossimo impegno, che vorremmo andasse nel senso di recuperare quanto il Senato ha modificato rispetto al testo iniziale, introducendo principi che non sembrano rispondere a quelli generali relativi ad un esercizio venatorio inteso come attività meramente sportiva. Alludo in primo

luogo al problema delle specie cacciabili, che ha subito una modifica pesante soprattutto laddove si è ritenuta ammissibile la caccia al fringuello. Su questo punto si è dovuta constatare la formazione nella Commissione in sede redigente di una maggioranza nella quale il Gruppo socialista come tale non si riconosce. Infatti, mentre a proposito della marmotta tutti i Gruppi hanno compiuto, anche perchè premuti dall'esterno, un atto di ricognizione positiva rispetto al testo approvato dalla Camera, a proposito del fringuello si è pervenuti ad una sorpresa che vorremmo venisse recuperata prossimamente nel senso di considerarlo tre le specie non cacciabili.

Altro punto che ci ha lasciato particolarmente perplessi, proprio nello sforzo di garantire un sano esercizio venatorio, è quello relativo all'introduzione (peraltro richiesta dalle associazioni venatorie) del principio dell'estensione della caccia fino al tramonto. È stato così eliminato quel cuscinetto di protezione sancito dal testo della Camera, per il quale la caccia era ammessa fino ad un'ora prima del tramonto e ciò significa aver eliminato, a nostro parere, una cautela a favore della popolazione faunistica per la quale riteniamo oggi di dover sollevare riserva.

Un terzo elemento di perplessità appare a proposito della vessata questione, che ha formato oggetto di lunga discussione in Commissione, del calendario venatorio, in particolare circa la sua lunghezza e i suoi contenuti. Desidero dare atto al Governo della passione e dell'impegno con i quali, attraverso il Sottosegretario, tutta la materia è stata portata avanti, anche nell'intendimento assolutamente giusto di arrivare all'approvazione di questo provvedimento, dopo tanti anni di controversa discussione. Do atto anche al relatore di aver saputo portare una serie di osservazioni sapienti e pazienti all'attenzione della Commissione, essendosi egli trovato di fronte ad oltre 1.100 emendamenti. Però, nel ricordare a noi stessi il fatto di non aver presentato altro che un emendamento e quindi di non essere certamente stati causa delle fatiche del relatore e del Governo, dobbiamo dire che su questi punti ai quali ho fatto cenno, e a proposito dei quali ho ancora qualche osservazione da fare, forse avremmo potuto e dovremo prossimamente tornare. Mi riferisco alla caccia al tramonto, alla specificazione delle specie cacciabili, al calendario venatorio.

Per quanto riguarda il calendario venatorio, abbiamo accettato – e in essa ci riconosciamo – la modifica introdotta dalla Commissione, laddove detto calendario è stato modificato come norma di principio nei suoi termini di inizio e di fine riferendoli alle differenti situazioni ecologiche ed ecosistemiche del nostro paese nelle sue distinte realtà del Nord e del Sud. Quindi giustificato appare l'aver differenziato i periodi di caccia, ma sempre – e devo dare atto alla Commissione di aver riconosciuto e confermato questo principio – all'interno dell'affermazione del principio che la durata della caccia per le singole fattispecie rimane inalterata, sempre all'interno dell'arco temporale predeterminato.

Il punto di dissenso è a proposito della caccia agli ungulati, della sua estensione sino a un periodo, quale quello del primo agosto, che poteva apparire giustificato in certe realtà territoriali, ma non indifferenziatamente così come è avvenuto nell'intero territorio.

Elemento ulteriore, particolarmente delicato, per il quale queste osservazioni possono essere utili anche ai fini di un'interpretazione della norma che ci accingiamo ad approvare, è quello contenuto all'articolo 21 a proposito dei divieti. In detto articolo si stabilisce che l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali avviene in modo conforme alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali (è in sostanza un rinvio alla legge che recentemente abbiamo approvato, fatto questo assolutamente corretto e giusto). Si specifica poi che «Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima». Vorrei che su questo punto in sede di interpretazione ci fosse chiarezza, dato che la formulazione è equivoca. Se per riperimetrazione si intende il perimetro esterno dei parchi, la norma sembrerebbe un invito a modificare il perimetro esterno dei parchi per restringerlo in funzione delle esigenze venatorie; cosicchè avremo che in quelle regioni nelle quali abbiamo adottato, nell'ambito di un'autonomia regionale particolarmente sensibile ai valori dell'ambiente, delle normative e delle perimetrazioni per i parchi molto ampie, come avviene in Lombardia dove è stata superata la soglia del 20 per cento del territorio regionale, questo rappresenta un invito a riperimetrare i parchi perchè troppo estesi in funzione dell'attività venatoria e un invito alle regioni a trovare la composizione dei conflitti tra le parti. Se questa è l'interpretazione, però, vi è il rischio di riaprire una forte controversia tra mondo venatorio e mondo ambientalista che invece, approvando questo provvedimento, noi desidereremmo comporre. Ecco perchè ritengo che la norma in questione debba essere interpretata e letta in termini diversi, non come riperimetrazione dei confini esterni dei parchi, ma come ridefinizione del territorio dei parchi. Il termine «riperimetrazione» fa pensare all'estensione esterna, ma i parchi servono a salvaguardare una molteplicità di valori ricondotti ora alla vegetazione, ora al paesaggio, altre volte agli assetti idraulici ed altre ancora alla fauna. Quest'ultima non è l'unica componente del parco.

Ecco perchè avremmo preferito una maggiore chiarezza, altrimenti questa norma, al di là della disposizione temporanea, rappresenterà per il futuro, per una regione come la Lombardia che riveste un ruolo importante rispetto alle attese venatorie che abbiamo inteso riconoscere, apprezzare e difendere, un brusco arresto alla politica dei parchi. In quella regione è stata raggiunta una soglia territoriale tale da invitare ormai il Parlamento ad una riperimetrazione dei parchi in funzione delle esigenze venatorie.

Siamo qui per coordinare due grandi provvedimenti, la legge-quadro sui parchi ed il disegno di legge ora al nostro esame sull'attività venatoria. Come Gruppo socialista intendiamo riaffermare prioritariamente l'esigenza che il territorio dei parchi sia di grande estensione, che sia destinato ad assolvere funzioni plurime riferite ad una rivalutazione di interessi ambientali degni di protezione proprio per gli sviluppi

futuri del territorio e le attese delle generazioni che verranno; ma nel campo del rapporto con l'attività venatoria affermiamo che questa riperimetrazione significa ridefinizione, all'interno dei parchi esistenti e di quelli di nuova istituzione, delle zone di riserva venatoria in ordine alle quali si può porre un principio di limitazione ma non fino al punto di giungere ad una ridefinizione di confini che abbiamo conquistato dal punto di vista ambientale con il consenso del mondo venatorio. Sotto questo profilo non vorremmo riaprire una discussione che non ha ragione d'essere e che invece deve vedere concordi l'obiettivo della difesa ambientale e l'esercizio delle attività sportiva e di promozione venatoria.

Chiariti questi aspetti che per noi rappresentano gli elementi fondamentali di riserva critica rispetto al provvedimento in esame, confermiamo un voto positivo nel quadro della valutazione dell'importanza che diamo, dopo tanti anni di conflitto, alla composizione delle diverse posizioni. Sotto questo profilo, oltre a ribadire l'apprezzamento al Governo ed al relatore, desideriamo sottolineare che il lavoro svolto dalle due Camere, in una situazione tanto difficile, è stato di particolare positività. Tuttavia questo provvedimento, come altri, potrà essere prossimamente rivisto, forse ancora in questo scorcio finale di legislatura, almeno rispetto a due dei punti più delicati che ritengo migliorabili *ad horas,* cioè quello delle specie cacciabili e quello dell'ora del tramonto. Per quanto riguarda il resto l'esperienza, il rapporto politico, quello sociale ci diranno nel tempo se anche questa volta, come noi speriamo, avremo varato una legge-quadro in materia ambientale positiva e utile per le attese del paese. (*Applausi dalla sinistra*).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, il senatore Pagani, riferendosi al lavoro che è stato compiuto in poco tempo dalla 13ª Commissione, costretta a lavorare anche quando l'Aula era convocata o in sedute notturne, costretta a procedere a tappe forzate, perchè bisognava comunque tentare di far passare questa legge-quadro (poi vedremo se è tale o no), ha detto che si è trattato di un piccolo miracolo.

È vero quello che ha detto il collega Pagani, ma inviterei tutti quanti a considerare se questo piccolo miracolo è avvenuto a scapito della chiarezza, a scapito della bontà della legge o no. Noi riteniamo che in effetti il piccolo miracolo, il lavoro a tappe forzate, il non aver potuto approfondire alcuni argomenti per mancanza di tempo, abbia comportato che il testo licenziato dalla Commissione, che ora è al nostro esame, fosse non soddisfacente.

Non soddisfa certamente i cacciatori (salvo, forse, qualche associazione venatoria che evidentemente voleva solo il contentino), non soddisfa, come abbiamo sentito e sentiremo ancora, nemmeno gli ambientalisti. E questo, per così dire, con una «forbice» ancor più ampia rispetto a quanto era accaduto alla Camera dei deputati.

Noi abbiamo cercato di offrire il nostro contributo affinchè fosse approvata una legge non punitiva del mondo venatorio, una legge a

tutela dell'ambiente e della fauna ma non penalizzante nei confronti dei cacciatori. Vorrei chiedere a tanti colleghi, ma anche a gente che sta fuori del Parlamento: perchè questo accanimento nei confronti della caccia, un'attività, uno sport, che risale ai tempi dell'avvento dell'uomo sulla terra? È un'attività che, se svolta in modo giusto, se opportunamente regolamentata – quella che vi viene proposta non è certamente la regolamentazione necessaria – può essere una nobile attività che può servire sia agli uomini sia allo stesso ambiente e alla fauna.

Voglio ricordare che fra i difensori dell'ambiente vi sono i cacciatori, quelli veri; sarebbe ora di smetterla, quindi, con l'assunzione di una verità aprioristica per cui cacciatore equivale a nemico della natura e della fauna e pertanto bisogna combatterlo. Noi non abbiamo mai pensato così. Dopo aver votato contro alla Camera, abbiamo pensato di dover contribuire a redigere una legge migliore e abbiamo presentato molti emendamenti (circa 600), pur senza adottare – credo che tutti ce ne possano dare atto – un atteggiamento finalizzato esclusivamente ad impedire che la legge fosse approvata. Per noi questo provvedimento dovrebbe non passare, ma nei mesi in cui si è lavorato, sia pure nelle forme e nei tempi a cui facevo riferimento prima, abbiamo tentato di migliorare il testo pervenutoci dalla Camera.

Quali i risultati? Insieme a qualche altro collega abbiamo ottenuto alcuni miglioramenti verso i quali coloro che sono comunque contro la caccia e i cacciatori hanno gridato grande scandalo...

BOATO. Non erano miglioramenti, ma peggioramenti.

SPECCHIA. Erano miglioramenti dal mio punto di vista, peggioramenti dal suo punto di vista. Al di là delle posizioni, non credo ci siano state modifiche radicali rispetto al testo della Camera e da questo nasce la nostra insoddisfazione, che per altri può essere soddisfazione, per chi la pensa in maniera diversa e opposta rispetto alla nostra.

Cosa si era proposto il Movimento sociale italiano e io, che ho l'onore di rappresentare questo partito in Commissione, quando abbiamo cominciato ad esaminare il testo pervenutoci dalla Camera? In sostanza abbiamo sostenuto che era veramente assurdo e ridicolo parlare di una legge-quadro perchè una legge-quadro fissa dei princìpi generali lasciando poi alle regioni il compito di regolare la materia. Questo in particolare era necessario in una materia che investe diversi territori, consuetudini e tradizioni. Invece, sia il testo della Camera che questo che ci viene proposto, non rappresentano certamente una legge-quadro ma arrivano a regolamentare tutto sin nei minimi particolari: le regioni devono solo prenderne atto e limitarsi a qualche norma di ulteriore dettaglio.

Questa critica di fondo che avanzavamo, la ribadiamo oggi e rappresenta il motivo più importante per cui voteremo contro questa legge. Non noi, che non abbiamo mai condiviso il modo in cui sono state attuate le regioni, ma voi tutti che vi siete sempre dichiarati regionalisti dovete spiegarci perchè avete questa grande sfiducia nei confronti delle regioni: avete avuto il timore di rimandare alla potestà regolamentare e legislativa delle regioni la materia, quasi che le regioni combinassero chissà quali «macelli» o azioni delittuose nei confronti

degli uccelli e della fauna in genere. Questa doveva essere l'occasione per una legge-quadro che invece non è stata adottata e soprattutto per questo motivo voteremo contro.

Avevamo criticato il fatto che non si teneva conto della legge n. 142 che in materia di caccia dà precise competenze alle province. Almeno su questa parte ci siamo trovati tutti d'accordo in Commissione ad apportare delle modifiche agli articoli 1 e 9 e ad altre parti secondarie per dare alle province le competenze che ad esse spettano secondo la legge n. 142.

In riferimento all'articolo 18 abbiamo detto che non potevamo accettare nè la regolamentazione dei periodi di caccia, nè quella delle specie cacciabili. Riguardo queste ultime qualche miglioramento c'è stato perchè è passato sia un emendamento del presidente Pagani sulla mini-lepre, sia un emendamento firmato da me e da colleghi di altri Gruppi sul fringuello e la peppola, ma altre dovevano essere le modifiche – noi ne avevamo proposte diverse – per quanto riguarda le specie cacciabili.

In relazione al periodo di caccia, lo avevamo ritenuto troppo limitato e soprattutto indifferenziato rispetto al territorio nazionale. È veramente un assurdo; il Sottosegretario e i colleghi che sostengono questa legge mi devono spiegare come sia possibile ritenere che si possano avere dei periodi più o meno identici di caccia nell'Italia settentrionale e meridionale dove il clima, il territorio, i passaggi della fauna sono completamente diversi.

Di fronte agli emendamenti presentati dal mio Gruppo e da qualche altro singolo collega, la Commissione ha ritenuto di dare un piccolo contentino che per quanto ci riguarda è una presa in giro, tant'è che il mio Gruppo – lo voglio ricordare – ha votato contro l'emendamento. Qualcuno considera un fatto positivo l'aver dato alle regioni la possibilità di anticipare al 1° settembre l'apertura della caccia; ma questo qualcuno dimentica – e il senatore Cutrera lo ha voluto invece ricordare – che questo invece sarà possibile a condizione che parallelamente si anticipi il termine per la chiusura: se si apre la caccia 15 giorni prima si deve chiudere 15 giorni prima. Allora diventa una sorta di presa in giro che – ripeto – rappresenta un piccolo contentino. Noi invece avevamo proposto – e su questo insistiamo perchè rappresenta un ulteriore motivo di insoddisfazione e ci induce a votare contro – di anticipare e di posticipare il periodo dell'attività venatoria dando alle regioni la potestà legislativa e regolamentare sia per quanto riguarda l'apertura che per quanto riguarda la chiusura del periodo di caccia.

È stato accettato un nostro emendamento, presentato anche da altri colleghi, relativo alla possibilità di consentire la caccia fino al tramonto, laddove era stato proposto fino ad un'ora prima del tramonto. Ma si tratta di una piccola cosa rispetto all'impianto generale della legge e queste piccole modifiche accettate non fanno cambiare il nostro atteggiamento.

Un fatto che noi riteniamo positivo è quello della riperimetrazione delle aree dei parchi, perchè ovviamente – come diceva il senatore Cutrera – bisogna contemperare la giusta esigenza di tutelare il bene parco anche con quella dell'esercizio della caccia. Un compromesso che invece noi non condividiamo assolutamente è stato raggiunto per

quanto riguarda il divieto della caccia entro i 500 metri dal mare. Questa era una richiesta unanime delle associazioni venatorie, anche di quelle che affermano la positività di questa legge che noi invece non condividiamo; invece si è ritenuto di raggiungere il solito compromesso che alla fine non soddisfa nessuno.

Vi sono poi degli aspetti negativi, sui quali ci eravamo soffermati sin dall'inizio e che avevamo indicato come punti da modificare. Mi riferisco, ad esempio, alle tasse regionali, che noi ritenevamo dovessero essere riviste perchè, insieme ad altri vincoli di una caccia fin troppo programmata, alla fine questa verrà esercitata solo dai benestanti. Invece l'articolo 23 è rimasto uguale.

Voglio poi soffermarmi sugli articoli 30 e 31, che riguardano le sanzioni (ammende, arresti e sanzioni varie) per le violazioni di legge. Noi pensavamo che almeno sull'articolo 30 vi fosse un accordo, visto che la Commissione giustizia aveva consigliato di depenalizzare le sanzioni e di parlare solo di sanzioni amministrative; invece, al di là di due o tre casi per i quali l'arresto era una grande esagerazione, rimangono ancora violazioni di legge per le quali è previsto l'arresto. Lo stesso discorso vale per l'articolo 31 e cioè per le sanzioni amministrative che non vengono ridotte in relazione alle violazioni meno importanti, come in alcuni casi era necessario. L'ammontare abbastanza cospicuo delle sanzioni amministrative è rimasto quello del testo che ci è pervenuto dalla Camera.

Ecco allora che ci sono vari motivi di insoddisfazione per la mia parte politica e di contrarietà sulle questioni di fondo che riguardano proprio il modo di legiferare, cioè il voler far passare per legge-quadro quella che invece è una legge di eccessivo dettaglio che mortifica il ruolo delle regioni e mortifica le diversità tra zona e zona della nostra Italia.

Alla fine, cari colleghi del Meridione questo riferimento, sia pure timidamente affacciato in Commissione, deve trovare uno spazio in questa sede. Ebbene, cari colleghi del Meridione, se andiamo a riflettere su tutto l'impianto della legge e sulle varie norme, ci troviamo di fronte ad un testo che sembra fatto su misura per soddisfare alcune esigenze (non tutte, perchè altre non sono state prese in considerazione) dei cacciatori del Nord e non certamente per le esigenze anche minime del Meridione e di alcune aree del centro. Quindi, anche in questo caso è stato commesso l'errore di legiferare nel dettaglio su tutto, senza lasciare alle regioni alcuna autonomia legislativa e regolamentare e arrivando a considerare gli italiani in maniera diversa a seconda delle zone di residenza.

Allora, anche per questi motivi, il Gruppo del Movimento sociale italiano vota contro e si augura che la Camera dei deputati voglia fare giustizia delle modifiche che non sono state apportate – quelle necessarie – e del testo della legge in maniera complessiva. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, non parteciperò alla votazione di questa legge per due motivi. Innanzitutto, il provvedimento in esame viene chiamato, come al solito, legge-quadro, ma di fatto è una legge di dettaglio.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* DUJANY). Si tratta in sostanza del tipico modo negativo con cui il Parlamento legifera in uno Stato regionale. In questo Stato regionale le competenze delle regioni sono quotidianamente superate.

In questa materia le regioni hanno legiferato per decenni; hanno raggiunto un equilibrio di rapporto tra associazioni di cacciatori, territorio ed istituzioni che è il frutto di lunghi anni di esperienza. Questa legge doveva permettere allo Stato di adempiere ad alcuni compiti che gli erano propri, invece è scesa eccessivamente nel dettaglio ed è apportatrice di confusione.

Seconda osservazione: questa legge non è stata oggetto del parere della Commissione affari costituzionali e vorrei conoscere le ragioni di questo mancato parere.

L'impostazione data dalla Camera doveva essere completamente modificata. Il Senato ha introdotto alcune modifiche, mantenendo però l'impalcatura generale; un modo di legiferare che rappresenta l'invasione del Parlamento nazionale su materia in cui le regioni hanno competenza primaria. È per questo che io non parteciperò alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor sottosegretario per l'ambiente Angelini, colleghi, i senatori verdi e radicali del Gruppo federalista europeo ecologista, nonchè il senatore Pollice che mi ha dato facoltà di annunciare il suo voto, voteranno no a questo disegno di legge. Voteranno no con molta amarezza, perchè speravano di poter cambiare il voto contrario espresso alla Camera almeno in un voto di astensione; voteranno no anche con un senso di sdegno e di indignazione per quello che è avvenuto in Commissione ambiente del Senato nella discussione di questo disegno di legge.

L'odierno voto del Senato, nonchè il precedente della Camera e quello che la stessa Camera dovrà dare tra pochi giorni vengono dopo il *referendum* sulla caccia del giugno 1990. Signor Presidente, allora 18 milioni di cittadini – 18 milioni di cittadini – votarono sì a quel *referendum*; un numero più alto degli stessi voti validi espressi nel *referendum* sul nucleare del novembre 1987. Soltanto una indegna campagna astensionistica di chi sapeva di essere perdente nel confronto del voto (che quindi ha fatto semplicemente mancare il «numero

legale» del 50 più 1 per cento) alimentata e pagata dal partito trasversale dei cacciatori più irresponsabili – perchè ci sono anche i cacciatori più equilibrati – rese non validi 18 milioni di sì nei due *referendum* contro la caccia.

Il Parlamento aveva l'occasione di dimostrare che, nonostante il venir meno dei *referendum*, c'era la possibilità in sede parlamentare, proprio per chi critica i *referendum* per il loro semplicismo, di dare una risposta positiva, articolata, complessa, intelligente ed equilibrata a quelle domande referendarie che avevano avuto una così schiacciante risposta favorevole, sia pure resa non valida. Signor Presidente, colleghi, invece ci troviamo di fronte ad una legge fortemente contraddittoria; non dico totalmente negativa perchè anche nel voto negativo alla Camera e nel dibattito in Commissione ambiente del Senato avevamo dato atto che alcuni giudizi positivi erano stati conquistati dal confronto parlamentare nella Commissione agricoltura della Camera e in Aula, pur in un contesto complessivo negativo. Alla Camera c'è stato un confronto durissimo che sarei tentato di definire troppo lungo, perchè ha lasciato poco tempo al Senato per fare la sua parte; ma forse è bene che sia stato così, perchè se il Senato avesse avuto più tempo a disposizione il relatore Bausi avrebbe fatto molto peggio di quello che già malamente è riuscito a fare. Infatti, questa legge è pesantemente contraddittoria, anche se non totalmente negativa, e in alcuni suoi aspetti essenziali è stata pesantemente peggiorata dalla maggioranza della Commissione ambiente del Senato. Vorrei ricordare che nella 13ª Commissione del Senato, ahimè, si è manifestato con forza, irruenza e molte volte con arroganza e con prepotenza – la prepotenza del voto – esclusivamente il partito trasversale dei cacciatori; voglio vedere se questa prepotenza del voto corrisponderà alla consapevolezza dei cittadini che forse voteranno il 5 aprile.

Il partito trasversale dei cacciatori si è manifestato nella totalità del Gruppo della Democrazia cristiana; lo dico con dispiacere perchè con il Gruppo della DC o con parte di esso su altri temi si era riusciti a trovare anche delle convergenze positive: ad esempio in tema di riforma costituzionale in materia ambientale, su cui in quest'Aula abbiamo votato all'unanimità l'anno scorso. Ma anche su altre questioni, sulle quali vi sono stati consensi e dissensi, non si è arrivati mai a frapporre muri frontali in modo così totale, così integralistico e fondamentalistico da parte della Democrazia cristiana. Invece, l'integralismo, il fondamentalismo si sono manifestati, signor Presidente, nel pretendere che questa legge tutelasse sempre e comunque i cacciatori. In tal modo (e lo voglio dire io che ho la consapevolezza della complessità del retroterra sociale, culturale e religioso della Democrazia cristiana) si sono sottovalutate, anzi cancellate le posizioni che, per esempio, la parte agricola della DC rappresenta, anche nel Senato; sono state pressochè totalmente disattese le indicazioni che il retroterra delle associazioni culturali cristiane aveva espresso, ovviamente non in termini di *diktat*, al Senato prima dell'inizio della discussione e che penso ciascuno di noi avrebbe dovuto valutare. Nel fare queste valutazioni, mi rivolgo in particolare al collega Fabris, che ha votato tutti gli emendamenti peggiori insieme agli altri colleghi democristiani, dopo aver invece dimostrato, come relatore sulla legge sui parchi, di essere

assai consapevole ed equilibrato di fronte alla complessità delle questioni ambientali: voglio dargli atto ancora una volta del suo atteggiamento a proposito della legge sui parchi, nel momento in cui denuncio pesantemente quanto è avvenuto a proposito del provvedimento sulla caccia, che tutela esclusivamente i cacciatori. Anche se identico ad una proposta del senatore Specchia, è stato un emendamento del senatore Bosco, vice presidente della Commissione, ad introdurre la libera caccia al fringuello e alla peppola, vietata dal 1982 da un provvedimento del Governo. Gran bel risultato avrebbe ottenuto! Si può cacciare liberamente il fringuello: questo bel risultato non è certamente tutta la legge, ma è l'elemento che simbolicamente, oltre che materialmente, dimostra quanto il provvedimento sia peggiorato e che suscita indignazione.

Per non parlare del ruolo del Movimento sociale italiano, che oggi vota contro soltanto perchè, essendo stati fortunatamente bocciati alcuni emendamenti del senatore Specchia, non è riuscito ad ottenere abbastanza.

Nel Gruppo liberale la coincidenza di una posizione politica e di interessi personali era totale, addirittura fisica. Nella stessa direzione è andato l'atteggiamento del Gruppo socialdemocratico, del rappresentante della Süd-Tiroler Volkspartei e della Union Valdotaine, il cui rappresentante non partecipa al voto perchè avrebbe voluto peggiorare ancora di più il provvedimento.

In questo partito trasversale è rientrata purtroppo, devo dirlo con sofferenza, anche parte del Gruppo socialista: condivido totalmente quanto ha detto il collega ed amico Cutrera, il quale peraltro ha preannunciato voto favorevole, ma rimane il fatto che nel corso di gran parte dell'esame di questo disegno di legge in Commissione il Gruppo socialista è stato rappresentato da senatori che hanno esclusivamente e dichiaratamente sposato, anche in polemica col senatore Cutrera, le tesi più oltranziste, più integraliste e più fondamentaliste del partito trasversale dei cacciatori.

Pur nella diversità politica e del voto, invece, devo dare atto al Partito democratico della sinistra almeno nella sua espressione maggioritaria di aver mantenuto aperto il dialogo.

Concordanza vi è stata su alcuni aspetti anche con il collega Tripodi, che ha parlato poco fa. Mi dispiace che la coincidenza pressochè totale delle posizioni con la Sinistra indipendente non si sia concretata in una presenza attiva di rappresentanti di quel Gruppo nel corso dell'esame degli articoli.

MONTRESORI. Senatore Boato, la sua non è una dichiarazione di voto: sta dando le pagelle, secondo un suo costume.

BOATO. Esatto, senatore Montresori, ma non secondo il mio costume: per la prima volta sto dando le pagelle perchè voglio che dagli atti del Senato e per chi ci ascolta risultino le posizioni che liberamente sono state assunte dai componenti della Commissione ambiente, per esempio da lei.

CORLEONE. Liberamente?

BOATO. Speriamo liberamente! Sto dando un giudizio politico puntuale e duro, con grande sofferenza, dopo aver tentato in ogni modo di fare approvare posizioni più ragionevoli ed equilibrate.

Si era capito quanto sarebbe successo sin dall'inizio, quando il collega Bausi nel corso della relazione iniziale disse - leggo dagli atti della Commissione -: «Non si può dimenticare che la diffusione della caccia in quanto fenomeno spontaneo e nella soggettività di chi lo pratica ha avuto certamente il senso e il valore di un risarcimento nei confronti di un lavoro alienante e privo di gratificazioni, di una vita urbana sempre più artificiosa e povera di motivazioni». Bene, si può sparare liberamente agli animali perchè il lavoro è alienante e perchè la vita urbana non ci gratifica. Non sono integralista e fondamentalista e non ho tenuto posizioni del genere in Commissione ambiente, ma voglio sottolineare il baratro incolmabile rispetto alla concezione di chi giustifica l'uccisione degli animali perchè si ha un lavoro alienante e frustrante nella vita urbana: è una concezione aberrante sul piano culturale, etico ed anche religioso, ma prima di tutto sul piano della politica legislativa.

Questo provvedimento aveva già dei pesanti limiti nel testo giunto dalla Camera dei deputati: nella stesura del testo non si era partiti dall'accertamento delle condizioni della fauna selvatica e della consistenza delle popolazioni naturali per poi verificare la compatibilità dell'attività venatoria, ma si era partiti dal principio - che di scientifico non ha proprio nulla - che a tutti coloro che oggi sparano deve essere riconosciuto il diritto di sparare. Come è noto, i cacciatori in Italia sono tanti, troppi; la pressione venatoria è fortissima, abnorme; ci sono cinque cacciatori per ogni chilometro quadrato, un *record* negativo tra tutti i paesi europei.

Il provvedimento si è mosso conseguentemente con queste premesse: introduce - positivamente, lo riconosco - il principio importante dei censimenti della fauna ma non li rende vincolanti; riduce il nomadismo venatorio, quel libero spostamento dei cacciatori che rappresenta uno degli aspetti più anarchici e devastanti della caccia in Italia - anche questo riconosco - ma non realizza un vero legame del cacciatore con il territorio, sia perchè gli ambiti territoriali di caccia rispetto al territorio cacciabile sono troppo vasti sia perchè qui al Senato è stato ulteriormente reso possibile lo scavalcamento da una regione all'altra.

Un altro punto dolente è il mantenimento dell'uccellagione, in un articolo vietata e nell'articolo successivo consentita, che è stata tolta ai privati e affidata agli enti locali, alle regioni e alle province per permettere loro di rifornire di richiami vivi coloro che praticano la caccia ad appostamento fisso. Una vera uccellagione di Stato in contrasto con la direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e con la convenzione di Berna, come pure con la sentenza della Corte costituzionale che nel marzo scorso aveva dichiarato l'illegittimità dell'uso delle reti.

Questi sono alcuni dei limiti più gravi di questo provvedimento, presenti già nella sua stesura approvata dalla Camera dei deputati. La cosa grave è che, salvo alcuni aspetti che voglio citare conclusivamente, chiunque voglia ricostruire gli emendamenti che erano stati

presentati (se non si considerano per un momento tutti gli emendamenti presentati dal senatore Specchia, che erano circa 600) da tutte le altre forze politiche, potrà vedere che non c'era un solo emendamento che andasse «in dimensione» di un più equilibrato rapporto, di un più equilibrato contemperamento tra le diverse esigenze. Tutti gli emendamenti (il presidente Pagani l'aveva, ahimè, rivendicato; il mio dissenso da lui su questo punto è totale) erano in chiave di una maggiore estensione, di una maggiore «liberalizzazione» della caccia, tanto da rendere risibile il titolo di questo provvedimento, che reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica....». Tanto è vero che tutti parliamo di legge sulla caccia dato che di questo in effetti si tratta.

Al Senato è stata ulteriormente ridotta la portata di alcune sanzioni che già erano carenti alla Camera dei deputati. È stata introdotta la caccia al fringuello e alla peppola in palese e diretto contrasto con la direttiva della CEE. È stato esteso il calendario venatorio. È stata autorizzata la caccia fino al tramonto: ho anche letto in Commissione ambiente il parere dell'Istituto nazionale per la biologia della selvaggina (quello che diventerà l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dopo l'approvazione di questa legge), rivolto non a me o alla Commissione ambiente ma all'UNAVI, un parere radicalmente e totalmente contrario per ragioni scientifiche a questo emendamento irresponsabile votato dalla maggioranza della Commissione, che ha portato la caccia fino al tramonto, togliendo agli animali anche quell'ora di tempo. Addirittura è stata autorizzata, su richiesta della Süd-Tiroler Volkspartei – che voglio qui denunciare – la caccia fino ad un'ora dopo il tramonto, la caccia agli ungulati è stata estesa tra l'altro a tutte le regioni e a partire addirittura dal 1° agosto. È stata incentivata – il collega Cutrera lo rilevava sia pure forse in modo contraddittorio con il suo voto finale – la riduzione della perimetrazione dei parchi regionali, con netto arretramento, sottosegretario Angelini, rispetto alla legge sui parchi che avevamo votato in modo unanime, sia pure con dei compromessi (dei compromessi ci furono anche allora ma erano accettabili).

Ci sono alcuni limitatissimi miglioramenti all'articolo 1, riguardo alle direttive CEE e alle Convenzioni internazionali, che poi però vengono violate già all'interno della legge stessa, come ho ricordato poco fa. Tuttavia riconosco che vi è stata questa positiva integrazione all'articolo 1. Riconosco altresì con scarsa soddisfazione che la caccia alla marmotta, prima vietata e poi introdotta alla Camera dei deputati, è stata di nuovo vietata. Possiamo dire con soddisfazione che abbiamo impedito che si potesse cominciare a cacciare la marmotta come avrebbero voluto la Süd-Tiroler Volkspartei e l'Union Valdotaine. È un risultato forse simbolico e positivo ma, ahimè, è troppo poco. Devo anche riconoscere che all'articolo 21 è stato accettato un mio emendamento sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, il che comunque rappresenta qualcosa di meglio rispetto al testo della Camera; e siccome non voglio avere un atteggiamento integralista, riconosco anche questo.

Riconosco ancora che vi è una migliore articolazione dei rapporti e delle competenze tra regioni e province in linea con la legge n. 142 del 1990. Si trattava pressochè di un atto dovuto da parte nostra, ma

siccome tanti altri atti dovuti non li poniamo in essere, voglio riconoscere che in questo caso ciò è avvenuto.

Questi aspetti limitatissimamente positivi che ho voluto sottolineare sono troppi insufficienti non solo per far cambiare un giudizio negativo, quale era alla Camera, in una posizione di astensione, quale avrei voluto assumere qui in Senato se vi fosse stato un maggior senso di equilibrio e di responsabilità, ma sono troppo limitati per esprimere una qualsivoglia soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti contenuti sin dall'origine in questo provvedimento in ordine ad un più diretto rapporto tra cacciatore e territorio, ad una un po' più limitata portata del calendario venatorio (che però è stato reso assai più esteso con un emendamento votato qui in Senato), nonchè al principio della pianificazione faunistica del territorio.

In conclusione, signor Presidente...

PRESIDENTE. Senatore Boato, le ho concesso 15 minuti di tempo anzichè 10; oltre non posso andare. La prego di concludere il suo intervento.

BOATO. Ho sentito più volte parlare criticamente di una concezione fondamentalista dell'animalismo. Ho ascoltato cose aberranti al riguardo; ho sentito parlare del diritto di uccidere gli animali non per ragioni di abbattimento selettivo e di prelievo faunistico (concetto che personalmente, anche se altri nel mondo ecologista non sono d'accordo, accetto), ma per gratificazione personale, per sport, in contrapposizione ad una concezione fondamentalista.

No, signor Presidente e colleghi, il rapporto tra un equilibrato animalismo ed un equilibrato ecologismo scientifico ed anche politico è un elemento essenziale della nuova consapevolezza ecologica che dovrebbe attraversare – così come è avvenuto in quest'Aula e in Commissione in altre occasioni – tutte le forze politiche. La sofferenza deriva proprio da questo totale appiattimento della maggior parte delle forze politiche sul partito dei cacciatori e sulla logica integralista e fondamentalista di quest'ultimo. In Italia si contano 1.400.000 cacciatori; bisognerà rendersi conto che il nostro paese, il mondo, il rapporto tra uomo e ambiente sono cambiati, che questo numero andrà drasticamente ridotto e che ci dovrà essere un diverso ruolo del cacciatore rispetto alla situazione ambientale in cui ci troviamo.

Per questi motivi annuncio, con molto dispiacere e con una forte indignazione, il voto contrario dei colleghi verdi e radicali a questo provvedimento che avremmo voluto profondamente diverso. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà a favore del disegno di legge al nostro esame che consideriamo un provvedimento necessario e urgente, contenente elementi positivi di riforma in grado di spostare su un territorio nuovo e concreto il confronto in materia di attività venatoria.

Diverse sono le novità che si riscontrano nel testo; ne voglio citare alcune. Di rilievo sono quelle riguardanti il recepimento del diritto comunitario e internazionale e quelle relative a tutta la struttura giuridica che ispira il riordino dell'attività venatoria. Ancora si riscontrano novità nell'affermazione del principio della programmazione territoriale che vincola il cacciatore ad un determinato territorio in ambito subprovinciale affidato alla gestione sociale di ambientalisti, agricoltori e cacciatori. Inoltre si registrano novità nella destinazione di una quota di territorio tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, configurando così uno strumento di politica ambientale di grande novità, che si affianca a quelli già esistenti nella difesa del suolo e delle aree protette, nella periodizzazione equilibrata dell'esercizio venatorio, corrispondente all'esigenza della tutela ambientale e della fauna selvatica, nel ruolo di promozione attiva che possono esercitare regioni e province in un settore importante della programmazione territoriale ed ambientale.

Su questi ed altri punti già la Camera aveva dato un contributo positivo che ha costituito la base di partenza seria e responsabile. Il nostro Gruppo ha lavorato per realizzare una migliore funzionalità della legge e per adeguarla alle novità legislative costituite dalla legge n. 142 in materia di caccia. Altri, in particolare il Gruppo democristiano, hanno agito con una linea che tendeva a ribaltare o stravolgere i delicati equilibri raggiunti sposando di fatto le tesi di chi non voleva o non vuole la legge di riforma. Ci sono state azioni dilatorie, inerzie, resistenze a far camminare la legge. Molti di questi tentativi sono stati sventati, altri ridimensionati, alcuni purtroppo sono passati. Questi ultimi hanno costituito messaggi negativi ed hanno creato allarme e preoccupazione. Un cinico baratto è stato considerato l'abbinamento della tutela della marmotta con l'inclusione di fringuello e peppola tra le specie cacciabili; la proroga di circa un anno del tempo disponibile per adeguare la legislazione regionale al divieto di caccia nei parchi regionali esistenti è un fatto negativo, anche se non modifica nella sostanza la legge-quadro sulle aree protette. Questa linea è stata motivata come la più rispondente ai valori della persona umana. Nulla di più mistificatorio si può sostenere, nulla di più lesivo della coscienza matura che i cittadini hanno del rapporto nuovo tra uomo e natura, tra lo sviluppo sociale e gli equilibri ambientali.

Ma vogliamo respingere anche alcuni toni isterici al limite della stupidità di chi ha gridato al colpo di mano del Senato. Un'assemblea elettiva prende decisioni e i singoli Gruppi parlamentari assumono proprie posizioni. Queste debbono essere giudicate per quelle che sono; sparando nel mucchio si fa solo il gioco di chi vuole che non

cambi nulla, che salti la legge, così per un altro quinquennio queste posizioni esasperate potranno avere materia per alimentare il proprio ruolo.

È anche per senso di responsabilità quindi che votiamo a favore di questo disegno di legge: riteniamo che sia urgente la riforma, perchè solo sulla gestione concreta del territorio il confronto delle posizioni in campo può fare un salto di qualità ed uscire dagli schematismi ideologici.

Questo disegno di legge, anche con i gravi limiti ricordati, determina tali condizioni. Non siamo convinti che il nuovo Parlamento su questo tema potrà produrre posizioni più avanzate. Il nostro Gruppo e il nostro partito si impegnano sin da ora a lavorare in tutte le sedi, legislative ed amministrative, affinchè l'applicazione della legge sia la più coerente possibile con le posizioni più avanzate ed utilizzeranno tutti i mezzi per annullare quelle parti che tanto inopportunamente sono state introdotte per assecondare volontà antiriformatrici.

Questo è l'impegno che prendiamo nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, la materia è una di quelle che appassiona e meriterebbe argomentazioni che in dieci minuti non si possono svolgere; tuttavia sono aiutato dagli interventi già svolti da alcuni colleghi e non ripeterò le considerazioni già svolte. Aggiungerò solo alcuni aspetti e replicherò a qualche collega intervenuto in maniera anche leggermente dura in relazione al comportamento del nostro Gruppo che voterà a favore di questo provvedimento.

Inizio sottolineando il comportamento lineare, importante del senatore Bausi, relatore sul provvedimento. Egli ha già ricevuto abbondanti manifestazioni di elogio e quindi non voglio aggiungere anche le mie per non dilungarmi troppo. Tuttavia è giusto che il Gruppo cui egli appartiene apprezzi ciò che il senatore Bausi ha fatto in relazione a questa legge; si tratta di un lavoro equilibrato, di buon senso ma anche politicamente rilevante perchè, secondo me, chiude una pagina negativa della contrapposizione esasperata, eccessiva, forzata, tra cacciatori e ambientalisti, i due schieramenti che hanno tenuto banco negli anni passati sulla tormentata vicenda venatoria. Mi pare di capire che tale pagina sia definitivamente chiusa, nonostante qualche tentativo di revanscismo da parte di settori ambientalisti più estremisti.

Chi parla di vecchia logica che sarebbe riemersa, a mio avviso, è in errore. Infatti, non vi sono vecchie logiche: i cacciatori non hanno mai avuto una logica contraria alla natura e all'ambiente; parlo dei veri cacciatori. Essi non sono mossi da tale *animus;* come diceva

il senatore Pagani, l'equivalenza tra cacciatore e rapinatore della natura, assassino della fauna è tale – in questo senso vera – solo in talune esasperazioni movimentiste che abbiamo trovato anche nella discussione, ma non esistono nella realtà vera dei comportamenti di coloro che amano la caccia, che è un'attività umana che getta le sue radici nella profonda antropologia dell'uomo.

Signor Presidente, colleghi, tutta la cultura classica – che è gran parte della formazione delle nostre generazioni e di quelle che ci hanno preceduto – fa riferimento all'attività primaria dell'uomo. La sua storia, la letteratura, la mitologia, la stessa religione tracciano delle relazioni importanti con l'attività primaria dell'uomo. Le nostre radici, allora, sono caratterizzate da questa cultura che non è mai venuta meno sebbene nei secoli abbia assunto aspetti e modalità diversi e negli ultimi tempi si sia trasformata, finanche quasi a venir meno, con l'impoverimento della montagna e l'incalzare dell'urbanizzazione.

Si è considerata la caccia una attività a rischio per la natura, ma il pericolo – che può essere apparso reale nelle congiunture recenti – non trova fondamento nell'origine culturale e sociale dell'attività umana. La caccia è un'altra cosa, l'attività venatoria si è sempre avvicinata all'ambiente e alla natura; non vi è *in nuce* contrarietà e quindi non vi può essere dialettica esasperata: non hanno motivo di esistere gli opposti estremismi in questo settore. Forse li abbiamo creati noi, forse qualche circostanza ha fornito lo spunto perchè essi prosperassero, ma in realtà non hanno motivo di esistere. Il vero cacciatore è un difensore della natura, ama la natura. Colui che ha l'animo del cacciatore vero, quello che va per alcune ore in mezzo ai campi e alle acque uscendo dalla città, quello che sta in campagna non tanto per sparare ma per godere e per vivere insieme alla fauna e alla flora, è un amante della natura. Noi abbiamo letto tutto questo nella bella introduzione del senatore Bausi in Commissione e la mediazione che egli ha proposto tra caccia e ambiente è condivisibile; è un'impostazione che ho ritrovato nelle argomentazioni di molti colleghi, alla quale abbiamo cercato di essere fedeli. Del resto, era l'impostazione che proveniva dalla Camera dei deputati, sul cui testo abbiamo basato tutto il nostro lavoro.

È bene ricordare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'attività della caccia interessa molte migliaia di persone nel nostro paese, con tutto quanto essa comporta in termini di indotto, soprattutto industriale. Non si tratta quindi di una *lobby*, come qualcuno afferma, perchè il fenomeno è legato proprio alle radici umane e antropologiche della nostra storia e della nostra umanità. Certo, c'è chi ama la caccia di più e chi la ama di meno, come c'è chi fa sport e chi non lo fa, chi lo ama e chi non lo ama. Tra l'altro, proprio sotto questo aspetto, non dimentichiamo che spesso si tratta di una vera e propria disciplina sportiva. Non so se è noto che gli italiani sono campioni in questa attività: la nostra più grande vittoria è stata conseguita proprio negli ultimi campionati in Spagna, a Valladolid, nell'ottobre 1990.

Esiste insomma un universo caccia che pochi conoscono e che molti si sforzano di non far conoscere. È un mondo fatto di usanze antiche, di valori originali e autentici, se vogliamo di piccole cose, di gioie dimenticate, che potrebbero apparire secondarie rispetto ai grandi problemi del mondo di oggi ma che sono pur sempre una parentesi di grande significato per chi pratica questa attività. Non so se i colleghi sanno che le associazioni venatorie (che la LIPU, la Lega per l'ambiente, il WWF demonizzano anche oggi, in una lettera del 20 gennaio 1992 che ci è pervenuta questa mattina), oltre al loro rituale, al loro folclore, al loro modo di trovarsi e di ritrovarsi, osservano persino cerimonie religiose: è la ripetizione di un rito antico riscoperto nella figura di quel Sant'Uberto che è stato ridicolamente contrapposto a San Francesco d'Assisi. Esiste addirittura una preghiera del cacciatore, secondo me sbagliata nell'ultima parte, forse scritta qualche anno fa quando infuriava la polemica tra cacciatori e non cacciatori; però tutta la prima parte è veramente eccellente.

A mio avviso si è potuto recuperare tutto questo, in una visione più complessiva, più integrata, meno ossessiva, meno fondamentalista, più equilibrata, in questo disegno di legge e mi fa piacere che sia così. Lasciatemi dire che ci sono voluti tre *referendum* per voltare pagina, per far capire a tutti che era ridicolo andare avanti con lo schematismo degli opposti estremismi: altro che il ricordo dei 18 milioni che non vogliono la caccia, sottolineato da qualche collega! Il ricordo sociale e politico, starei per dire, è nei tre *referendum* mancati: quello svoltosi in Emilia Romagna nel gennaio dell'anno scorso e, recentemente, quello regionale del Friuli-Venezia Giulia. Poi, il referendum nazionale del 3 giugno 1990, che non ha raggiunto il *quorum* del 50 per cento dei votanti e che ha segnato la svolta che ha incoraggiato poi, nella progressione degli avvenimenti, il risultato che si è prima espresso alla Camera con la nuova legge e ora al Senato.

Premesso tutto questo, signor Presidente, mi avvio alla conclusione, perchè i dieci minuti a mia disposizione stanno passando.

PRESIDENTE. Sono già passati.

GOLFARI. Il testo della Camera ha costituito la base su cui abbiamo lavorato. Abbiamo introdotto delle piccole modificazioni, secondo me, e talune soppressioni; nonostante i 1.400 emendamenti pervenuti, che abbiamo in grandissima parte respinto, la sostanza del provvedimento è stata accolta ed è stato fatto un buon lavoro sia alla Camera, sia al Senato.

Noi abbiamo chiesto chiarezza su taluni articoli perchè il provvedimento non fosse ridondante, fosse più trasparente e non lasciasse adito ad interpretazioni che facessero poi nascere ulteriori problemi.

Ma il contesto di quell'equilibrio caccia-ambiente, che è stato il risultato ottenuto dalla Camera, si è rispettato anche qui; soprattutto,

si è riproposto qui quel rapporto con il mondo agricolo che è una delle novità importanti di questa legge. Quella al nostro esame è una legge europea, nel senso che non solo recepisce le direttive che sono state emanate, ma individua anche un tipo di cacciatore in linea con la cultura e l'antropologia dell'Europa.

Alcuni emendamenti che abbiamo presentato e su cui abbiamo chiesto il consenso ai colleghi della Commissione non hanno riguardato il cambiamento dell'idea progettuale di questa legge, ma alcuni aspetti particolari secondo noi significativi. In primo luogo l'articolo 5 (su cui non starò a dilungarmi) e l'articolo 10. Mi soffermerò invece sull'articolo 12 e sull'articolo 14, che abbiamo chiesto venisse semplificato. Esso tratta della gestione programmata della caccia ed era formulato in un testo ridondante di tre pagine e mezza; non era un articolo «serio», ma una legge nella legge, per cui andava riformulato per renderlo più trasparente e, soprattutto, per mettere le amministrazioni regionali e provinciali, destinatarie del provvedimento, in condizione di poter svolgere il loro lavoro senza difficoltà.

Per quanto riguarda la questione del calendario, sono stati fatti velatissimi elogi; tuttavia, non abbiamo fatto fatica ad accettarlo, anche se la nostra posizione, per la verità, era diversa. Noi non eravamo «soggiogati» dalla durata del calendario; un calendario, peraltro, che dovrebbe tener conto della naturalità delle varie specie, perchè è in base alla varietà migratoria delle specie che lo si fissa. Infatti, il calendario non dovrebbe essere stabilito prima, bensì dopo: ad esempio, le tortore sono in Russia a metà luglio e ai primi di agosto passano in Austria e nell'Italia del Nord. A metà agosto sono nel Sud dell'Italia e ai primi di settembre in Africa. È su questi tempi che vanno misurati i calendari.

In ogni modo, all'articolo 18 le integrazioni si sarebbero potute apportare anche in senso più significativo; abbiamo tuttavia accettato la dizione finale perchè siamo del parere che, prima o poi, anche da noi, nell'ambito della programmazione – che pure abbiamo introdotto nella legge – il *budget* assegnato ad ogni cacciatore finirà per prevalere. In America un cacciatore non può catturare più di sedici anitre l'anno e non lo fa. Insomma, non hanno alcuna importanza la durata, il momento di inizio e di fine della stazione, ha invece importanza quanto è stabilito nella programmazione della autorità amministrativa.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, anche a lei ho concesso 15 minuti; neppure il Presidente può darle più tempo. Quindi, la prego di concludere.

GOLFARI. Concludo, signor Presidente.

Dovevo rispondere soltanto su tre punti, ma non c'è tempo. Dirò soltanto una parola sulla questione della caccia al fringuello.

Per il fringuello e la peppola – ma non si ricordano mai le marmotte, o almeno ci si passa sopra in modo molto veloce – crediamo di aver rispettato la legislazione in materia. Intanto, la

convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita nell'ordinamento italiano con legge 5 agosto 1981, n. 503, non prevede tra le specie protette di cui all'allegato 2 (sotto la famiglia delle fringillidi) il fringuello e la peppola, che pertanto devono considerarsi tra le specie fruibili, pur se giudiziosamente, come del resto le altre specie, ad uso venatorio. La Comunità europea ha fatto propria la convenzione di Berna recependola in data 3 dicembre 1981 e ha confermato ampiamente l'operatività della convenzione stessa in ambito comunitario. Sia la convenzione di Berna che la direttiva della CEE precisano espressamente che è consentito in condizioni controllate e in modo selettivo un prelievo programmato per uso venatorio delle varie specie di uccelli.

Circa la questione dei parchi regionali, condividiamo il parere espresso poco fa dal senatore Cutrera.

In conclusione, quindi, dobbiamo dire di aver fatto un buon lavoro: è una buona legge, equilibrata, che salvaguarda il testo della Camera secondo quella linea di buon senso e di equilibrio proposta dal relatore e peraltro accettata anche dal Governo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2854, nel quale sono stati unificati i disegni di legge nn. 575, 803, 1645, 2086.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Allegato alla seduta n. 651

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 16 gennaio 1992 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 6120. – Deputati GARGANI ed altri. – «Tirocinio professionale per i dottori commercialisti» (3164) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 5415-5520-5988. – «Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario» (3165) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piccirillo; Vairo*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 17 gennaio 1992, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5081. – «Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione» (3166) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 20 gennaio 1992, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5289-5779-*bis*-6211. – «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (2372-B) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rocelli ed altri; Cecchetto Coco ed altri*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede deliberante, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, assegnazione

In data 17 gennaio 1992, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati GARGANI ed altri. – «Tirocinio professionale per i dottori commercialisti» (3164) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

In data 18 gennaio 1992, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio» (3153), previo parere della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario» (3165) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piccirillo; Vario*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia» (3167), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992»

(3168), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GIUSTINELLI ed altri. – «Interventi diretti alla conservazione, alla tutela e al restauro di beni interessanti la storia della cultura industriale» (3137), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BOATO. – «Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione» (3141), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

DE GIUSEPPE ed altri. – «Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi contributivi per le imprese di installazione di impianti» (3101), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

LOPS ed altri. – «Nuove disposizioni in materia di fiscalizzazione di oneri sociali in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nelle zone di collina, di montagna e svantaggiate» (3129), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª e della 12ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (3169), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

TORNATI ed altri. – «Norme per la ricostruzione delle aree colpite da catastrofi o calamità naturali» (2848), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, previdenza sociale):

PECCHIOLI ed altri. – «Riforma del sistema previdenziale» (3133), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 17 gennaio 1992, il senatore Perricone ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni sul servizio di mensa» (2895).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in data 18 gennaio 1992, ha presentato il testo degli articoli, approvato dalla Commissione stessa in sede redigente, per i seguenti disegni di legge:

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) in cui si intendono unificati i disegni di legge:

BOATO ed altri. – «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575);

SERRI e CASCIA. – «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803);

BERLINGUER ed altri. – «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411 con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 21 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645);

SCEVAROLLI ed altri. – «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 16 gennaio 1992, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati PETROCELLI ed altri. – «Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta» (2938) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

PIZZO ed altri. – «Modifica alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (3057) e: SPITELLA ed altri. – «Validità della

graduatoria dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure» (3090), *in un testo unificato con il seguente titolo*: «Validità della graduatoria dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure»;

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (3048) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. – «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» (2923) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. – «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (3152) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Deputati CERUTI ed altri. – «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norma per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (3061) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni.*

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: VENTRE. – «Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura» (2709) – già assegnato in sede referente alla 2ª Commissione permanente – è stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3165.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

La Giunta per il Regolamento, in data 17 gennaio 1992, ha presentato, con relazione del senatore Elia, la seguente proposta di modificazione del Regolamento:

«Modifica dell'articolo 19 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-*ter*» (*Doc.* II, n. 22).

Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, presentazione di relazioni

In data 17 gennaio 1992, il senatore Elia ha presentato la relazione sulla proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri:

MACIS ed altri. – «Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri» (*Doc.* II-*bis*, n. 2).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 17 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione – approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 15 gennaio 1992 – sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Messina (*Doc.* XXIII, n. 45).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 17 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, un documento finale – approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) di quell'Assemblea nella seduta del 9 gennaio 1992 – sulle seguenti proposte di regolamento CEE: COM(91)379, COM(91)415, COM(91)338 e COM(91)339, concernenti interventi nei settori dei seminativi, delle carni ovine e bovine, misure integrative ed interventi nel settore del tabacco.

Detto documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 13 gennaio 1992, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Castel Morrone (Caserta) e Casaluce (Caserta).

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 15 gennaio 1992, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di novembre ed al periodo gennaio-novembre 1991.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commmissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Antonio Muratore a Presidente dell'Istituto Nazionale di previdenza e assistenza dei Veterinari (Enpav) (n. 161).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'onorevole Vincenzo Coco a presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici di Messina (n. 162).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 8ª Commissione permanente.